Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Lunedì 31 Dicembre — NUMERO 305

Domani, 1° Gennaio 1895, non si pubblica la GAZZETTA.

La Direzione della GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, è trasferita nella via Larga — Palazzo Baleani — piano 1°.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero, ieri, alle ore 22, in forma solenne, il Corpo Diplomatico, che espresse agli Augusti Sovrani gli auguri pel nuovo anno.

Al ricevimento intervennero pure le Dame delle LL. EE. gli Ambasciatori, o Capi di missione.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Di suo motu-proprio:

Con decreto del 6 dicembre 1894:

A cavaliere:

Cairo avv. Gaudenzio, di Novara.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 13 dicembre 1894:

A cavaliere:

Porro cav. Giovanni, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Cacciatore cav. Antonio, ricevitore del registro, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 21 e 29 novembre 1894:

A commendatore:

Morano cav. Sebastiano, ispettore centrale nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, collocato a riposo.

A cavaliere:

Dufaure cav. Giuseppe, segretario di 1ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 29 novembre 1894.

A commendatore:

Volpe comm. Raffaele, capitano di vascello, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 19 ottobre e 21 novembre 1894:

Ad uffiziale:

Pecco comm. Alessandro, chimico farmacista ispettore, collocato a riposo.

A cavaliere:

Garibaldi cav. Luigi, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Valentinis cav. Giovanni, id. id. id.

Tombelli cav Marco, capitano id. id.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 29 novembre e 2 dicembre 1894:

A commendatore:

Del Mercato comm. Gaetano, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo.

A cavaliere:

Cervellero cav. Giuseppe, pretore del 4° Mandamento di Torino, collocato a riposo.

Il Numero 568 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 5 luglio 1882 n. 874 (serie 3ª);

Veduta la legge 15 giugno 1893 n. 294;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il servizio del Genio civile e per il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore col 1° gennaio 1895, rimanendo da tal giorno abrogato quello approvato col R. decreto 1 agosto 1893 n. 633.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1894.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

pel servizio del Genio civile e pel Consiglio superiore dei Lavori pubblici

TITOLO I.

Uffici del Genio civile

CAPO I.

Ordinamento generale del servizio del Genio civile.

Art. 1.

Agli Uffici ordinari del Genio civile stabiliti dall'articolo 2° della legge 15 giugno 1893 n. 294, è affidato il servizio generale corrispondente alla circoscrizione assegnata loro. Rimane però esclusa ogni loro ingerenza nei servizi permanenti o straordinari, che sieno affidati a uffici speciali.

A seconda della loro importanza detti Uffici sono diretti da un Ingegnere capo o da un Ingegnere di classe.

Art. 2.

Gli Uffici del Genio civile, quando il servizio lo esige, sono divisi in Sezioni di maggiore o minore estensione territoriale, secondo l'importanza dei lavori e le condizioni locali. Possono esservi Sezioni speciali per determinati servizi.

Alle Sezioni, di regola, sono preposti Ingegneri di classe, ma possono esservi preposti pure Ingegneri allievi con due anni o più di servizio. Essi dipendono dai capi degli Uffici ordinari e speciali, ed eventualmente da più d'uno fra di essi. Avranno alla loro dipendenza il personale subalterno e d'ordine necessario.

Le Sezioni vengono distaccate dall'Ufficio centrale per decreto ministeriale, nei casi di notevole importanza del relativo servizio, avuto riguardo alla distanza ed alle comunicazioni fra le residenze dell'Ufficio e delle Sezioni.

Art. 3.

Il Ministero dei Lavori pubblici affiderà agli Uffici ed alle Sezioni di cui agli articoli 1° e 2°, i servizi tecnici dipendenti da altri Ministeri, di concerto con essi.

Quando l'importanza degli studi e dei lavori lo richiegga, il Ministero dei Lavori pubblici, di concerto coi Ministeri interessati, potrà istituire Sezioni speciali negli Uffici del Genio civile esistenti, od anche potrà istituire, sempre con personale del Genio civile, uffici speciali appositi, alla dipendenza del Ministero interessato.

Art. 4.

La costituzione degli Uffici è stabilita per decreto Reale.

Il numero, la circoscrizione, la sede e le attribuzioni delle sezioni sono stabiliti dal Ministero in seguito a proposte dell'Ispettore compartimentale.

L'assegnazione del personale degli Uffici alle Sezioni è stabilita dall'Ingegnere capo, previa approvazione dell'Ispettore del Compartimento.

Art. 5.

Per l'alta sorveglianza sui servizi e sugli uffici del Genio civile, sono istituiti Uffici superiori compartimentali, retti da un Ispettore del Genio civile, che avrà residenza nel Compartimento.

La circoscrizione e la sede del Compartimento sono determinate con decreto Reale.

Il Presidente del Consiglio Superiore, i Presidenti di Sezione non possono finchè duri tale loro incarico, essere preposti a Compartimenti d'ispezione.

Art. 6.

L'Ispettore compartimentale risiederà nell'Ufficio del Genio Civile della Città stabilita come centro del suo Compartimento. Pel disbrigo delle sue funzioni egli si varrà del personale dell'Ufficio medesimo, non che di quello degli altri Uffici nella provincia in cui egli si trovasse temporaneamente per ragioni di servizio.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri del personale

Ispettori preposti ai Compartimenti

Art. 7.

Gli Ispettori di Compartimento dipendono esclusivamente dal Ministero dei lavori pubblici, e costituiscono l'autorità immediatamente superiore agli Ingegneri capi.

Annualmente il Ministero comunica a ciascun Compartimento il prospetto delle spese autorizzate pei relativi lavori e l'Ispettore veglia a che non sieno oltrepassate, attenendosi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni ministeriali.

Uguale comunicazione verrà fatta agli Ingegneri capi pel rispettivo servizio.

Art. 8.

Gli Ispettori compartimentali hanno i doveri e le attribuzioni seguenti:

a) sorvegliano l'andamento degli uffici, e riconoscono come vi procedono le diverse parti del servizio interno, visitandoli espressamente ogni sei mesi, quando non abbiano avuto altra occasione di servizio per recarsi presso gli Uffici medesimi;

b) si tengono informati sulla condotta del personale addetto ai diversi servizi, e procurano di conoscere personalmente tutti gli impiegati addetti agli Uffici dei loro rispettivi Compartimenti, per formarsi un giusto criterio delle loro qualità e attitudini speciali al servizio al quale trovansi addetti od a quello cui potessero essere più utilmente destinati;

c) verificano, almeno ogni due anni, col confronto dei relativi inventari, il materiale di proprietà dell'Amministrazione dato in consegna agli uffici tecnici, ne constatano lo stato di conservazione e si assicurano che per qualità e quantità esso corrisponda ai bisogni del servizio, e fanno all'occorrenza le proposte opportune per la conservazione od il complemento di detto materiale;

d) riferiscono al Ministero sulla possibilità e convenienza di accordare le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 79 del presente regolamento;

e) propongono al Ministero il trasferimento degli Ingegneri ed Aiutanti da ufficio ad ufficio del Compartimento e le missioni temporanee di detti impiegati per lavori urgenti e pongono a disposizione del Ministero il personale esuberante;

f) si accertano che le nomine e i licenziamenti fatti dagli Ingegneri capi degli assistenti ai lavori ordinari e straordinari, e quelli degli aiuti provvisori corrispondano pel numero, per gli stipendi e pel tempo a quanto sarà stato preventivamente fissato dal Ministero;

g) in base a quanto prescrivono le istruzioni ministeriali ed ai bisogni riconosciuti sopra luogo, esaminate le proposte degli Ingegneri capi, sottopongono al Ministero il programma degli studi e dei lavori annuali da compiersi, concentrando l'ordine di precedenza dei medesimi e le proposte intorno al personale da assegnarsi, nonchè ogni modalità che assicuri un'esatta compilazione dei progetti ed una buona esecuzione delle opere;

h) verificano il modo col quale son condotti gli studi di progetti e le relative operazioni sul terreno e ordinano le variazioni ed i miglioramenti che stimano utili nell'interesse dell'economia e della buona riuscita dell'opera rimanendo personalmente responsabili delle relative disposizioni che dovranno sempre essere date per iscritto;

i) esaminano i progetti loro presentati dagli Ingegneri capi sotto il rapporto della loro regolarità, convenienza ed esattezza, ordinando quelle maggiori delucidazioni e quei migliori studi che ritenessero opportuni per istruire completamente l'affare, e: 1°) approvano in linea tecnica quelli per somme non maggiori di lire 25,000 e li trasmettono al Ministero per le ulteriori pratiche; 2°) trasmettono al Ministero, con parere, motivato nella stessa forma prescritta pei voti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dall'articolo 38 del presente Regolamento, i progetti o le perizie da oltre lire 25,000 alle 200,000; 3°) spediscono parimenti al Ministero, con quelle sommarie notizie od informazioni che crederanno opportune, tutti gli altri progetti o perizie di un importo superiore alle 200,000 lire;

k) provvedono in ordine alle varianti delle opere in corso di costruzione, alla esecuzione d'ufficio a carico degli appaltatori, alle divergenze sorte fra questi e i direttori dei lavori, e, infine, alle collaudazioni nei modi e termini prescritti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, attenendosi rigorosamente alle disposizioni di esso regolamento;

l) riconoscono mediante visite locali il modo in cui dagli Uffici è condotta l'escuzione e la sorveglianza delle opere ordinarie, di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione, tanto eseguite direttamente dallo Stato, che da Provincie, Comuni e Consorzi quando lo Stato contribuisca nelle spese, sia sotto forma di concorso che di sussidio o in qualsiasi altro modo. Essi dovranno accertarsi che siano in ogni parte osservate le disposizioni dei rispettivi contratti o atti di concessione, e quelle dei regolamenti riguardo alle opere in economia; ed in tale occasione verificheranno in qual modo siano tenuti i registri di contabilità e i libretti delle misure, e daranno gli ordini e le istruzioni occorrenti per la più sollecita esecuzione dei lavori;

m) procedono ai collaudi di tutte le opere consorziali, comunali e provinciali per le quali il Governo contribuisca nelle spese sia sotto forma di concorso che di sussidio o in qualsiasi altro modo, oppure vi delegano, a seconda della importanza delle opere, un Ingegnere capo od un Ingegnere di classe, scelto fra il personale da essi dipendente, escludendo chi avesse in qualsiasi modo preso parte alla redazione dei progetti o alla sorveglianza e direzione dei lavori;

n) ispezionano il registro delle trasferte, in occasione delle loro visite agli uffici, e segnalano al Ministero non soltanto gli abusi che riscontrassero, ma anche se, a loro avviso, il numero delle visite non corrisponda o sia superiore alle reali necessità del servizio;

o) si recano al Ministero o presso gli Ispettori dei Compartimenti finitimi, ogni qualvolta l'interesse del servizio lo richiegga;

p) intervengono alle sedute del Consiglio superiore e delle Sezioni a cui appartengono, nei casi previsti dal Titolo II del presente regolamento;

q) adempiono infine a tutte quelle particolari incombenze che loro fossero affidate dal Ministero;

r) corrispondono, secondo le esigenze del servizio col Ministero, colle Prefetture. Intendenze di finanza, Capitanerie di porto ed altri Uffici governativi, col Presidente del Consiglio Superiore, cogli Ispettori di Compartimento e cogli Ingegneri capi.

Art. 9.

Gli Ispettori compartimentali:

a) rassegnano al Ministero semestralmente una sommaria relazione sulle ispezioni fatte agli uffici del Genio civile;

b) trasmettono al Ministero colle loro informazioni, non più tardi del 15 novembre di ciascun anno, gli specchi caratteristici loro rimessi dagli Ingegneri capi;

c) informano telegraficamente il Ministero dei provvedimenti presi d'urgenza, ed oltre alle relazioni speciali che stimassero necessario di dirigere spontaneamente al Ministero nell'interesse dell'Amministrazione, essi manderanno non più tardi del 15 agosto di ogni anno una sommaria relazione generale sull'andamento del servizio del loro Compartimento, presentando e giustificando le proposte che riterranno utili per la compilazione del bilancio futuro.

Art. 10.

Gl Ispettori compartimentali dovranno di loro iniziativa informare il Ministero sul risultato dell'applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore, suggerendo anche modificazioni.

Art. 11.

Allorchè si tratti di casi eccezionalmente gravi, l'Ispettore potrà prima di prendere una decisione, chiamare a conferenza uno o più Ingegneri capi del suo Compartimento, per sentire il loro parere, ed, ove occorra, potrà incaricarli di eseguire quelle indagini che all'uopo fossero necessarie.

Potrà poi l'Ispettore di sua iniziativa proporre al Ministero di autorizzare una conferenza cogli Ispettori di altri Compartimenti per decidere affari d'interesse promiscuo e pei quali occorra una comune linea di condotta.

Le relazioni di queste conferenze saranno inviate al Ministero con proposte concrete in caso di accordo, ed esponendo le varie opinioni, nei casi di divergenza di vedute.

Ingegneri capi e ingegneri preposti agli Uffici.

Art. 12.

Gli Ingegneri capi preposti agli Uffici del Genio civile dipendono direttamente dagli Ispettori superiori di Compartimento. Essi sono incaricati della direzione del servizio a loro affidato e ne sono direttamente responsabili.

Essi hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) esercitano una continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agl'impiegati posti sotto la loro dipendenza, e dànno loro tutte le istruzioni occorrenti ad assicurarne il regolare andamento e informano l'Ispettore allo scadere di ogni bimestre degli affari in corso da più di due mesi e non ancora risoluti, nonchè dei motivi del ritardo, trasmettendo il quadro modello n. 1;

b) provvedono, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili ed in generale di tutto il materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti presso i rispettivi uffici od in appositi magazzini;

c) vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto dominio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nel loro servizio e curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti relativi alle opere stesse;

d) sorvegliano il personale addetto all'Ufficio cui essi sono preposti e promuovono i provvedimenti che si riferiscono al personale medesimo, rivolgendosi all'Ispettore compartimentale;

e) accordano i congedi a detto personale, nei limiti fissati dall'articolo 77;

f) curano che il servizio durante le piene sia regolato a seconda delle norme contenute nel regolamento di custodia, difesa e guardia; e promuovono perciò dal Prefetto, appena sia necessario, l'ordine del servizio continuo in quegli uffici telegrafici che riterranno utile rimangano aperti sì di giorno che di notte;

g) destinano alla sorveglianza dei lavori gli aiutanti, i custodi ed i guardiani ed assumono, traslocano, nel territorio del loro Ufficio, e licenziano a seconda del bisogno delle opere o quando si renda immeritevole di essere conservato in servizio, il personale subalterno avventizio, attenendosi alle disposizioni di cui l'articolo 53 della legge 15 giugno 1893, e 68 e seguenti del regolamento 13 settembre 1893 sul personale del Genio civile.

Questi provvedimenti debbono essere contenuti sempre nei limiti di spesa e di tempo approvati dal Ministero, avvertendone l'Ispettore compartimentale, indicando a questi la eventuale esuberanza del personale;

h) propongono all'Ispettore di Compartimento il trasferimento da Sezione a Sezione degli Ingegneri ed Aiutanti addetti al loro Ufficio ed al Ministero qualsiasi trasloco di custodi e fanalisti;

i) traslocano da tronco a tronco i guardiani idraulici e cantonieri dipendenti dal loro ufficio;

k) curano che dagli Ingegneri di Sezione e dal personale subalterno siano adempiuti gli obblighi rispettivi per assicurare la buona manutenzione delle opere o la regolare esecuzione dei lavori di riparazione e di nuova costruzione, nonchè l'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti rispetto alla contabilità dei lavori stessi;

l) chiedono al Ministero, per mezzo dell'Ispettore, la facoltà di eseguire studi, e occorrendo, di compilare i relativi progetti quando trattisi di innovazioni di radicale importanza alle opere esistenti, oppure si tratti di opere nuove da iniziarsi;

m) dirigono e sorvegliano lo studio dei progetti, assumendone la responsabilità, si accertano che nella loro compilazione siano osservate le norme stabilite dai regolamenti in vigore e ne compilano le relazioni illustrative;

n) promuovono dalla Prefettura le disposizioni occorrenti, a forma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per occupare i fondi stabili necessari per la esecuzione delle opere, quando le espropriazioni siano fatte direttamente dalla pubblica Amministrazione; e se le espropriazioni siano accollate all'impresario, curano che i relativi provvedimenti siano presi regolarmente, onde non avvengano ritardi ed impedimenti nella esecuzione di dette opere;

o) fanno la consegna dei lavori agli appaltatori o verificano la regolarità degli atti di consegna compilati dai loro dipendenti, apponendo a tali atti la propria firma, ed in ogni caso trasmettono al Ministero uno degli esemplari di questi atti di consegna, avvertendone l'Ispettore del Compartimento;

p) spediscono al Ministero, in base agli stati ed ai conti compilati dagli Ingegneri di Sezione, e previe le opportune verificazioni, ove occorra, i certificati pei pagamenti in acconto dei lavori dati in appalto (mod. n. 2);

q) trasmettono all'Ispettore del Compartimento le contabilità finali delle opere, dopo di averle esaminate e corrette, se occorra, per promuovere il collaudo, accompagnandole con una relazione nella quale siano esposte le loro osservazioni e il loro parere sui reclami che in proposito possano essere presentati all'appaltatore;

r) provvedono circa alle varianti delle opere in corso; alla determinazione dei prezzi non preveduti in contratto; alla risoluzione delle vertenze tra i Direttori dei lavori, i concessionari e gli appaltatori; alla rescissione dei contratti e alla esecuzione d'ufficio; e infine, ai lavori in economia; il tutto nei modi stabiliti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

s) accompagnano, quando ne ricevono ordine, gli Ispettori compartimentali nelle ispezioni alle opere pubbliche della loro circoscrizione, e nelle visite di collaudo; li informano di tutti i lavori in corso, degli studi e dei progetti iniziati, e di ogni altra particolarità del servizio soddisfacendo ad ogni loro richiesta relativa ai servizi ai quali sono preposti;

t) secondo la importanza dei lavori in corso, o secondo può essere richiesto da speciali circostanze, fanno le visite necessarie e quando il risultato di esse dia luogo a provvedimenti, sottopongono all'Ispettore compartimentale le proposte occorrenti, informandolo delle eventuali disposizioni date.

Oltre a queste visite straordinarie procedono in compagnia dei rispettivi Ingegneri di Sezione, se occorre, ma non più di due volte all'anno (e purchè non vi sieno già stati da sei mesi coll'Ispettore, o per speciali motivi) ad una visita ordinaria:

1° delle strade nazionali, delle arginature e dei canali di 1ª e di 2ª categoria, delle opere marittime e di bonificamento e delle altre opere dello Stato in manutenzione, per verificare se il loro stato di conservazione è soddisfacente e se gli appaltatori adempiono gli obblighi dei loro contratti;

2° di tutti i lavori in corso per conto dello Stato, per verificare il modo nel quale essi procedono;

3° delle Sezioni distaccate per riconoscere se il servizio vi procede regolarmente;

u) avvenendo od essendo minacciati guasti in occasione di piene di fiumi o torrenti, terremoti, franamenti, straordinarie mareggiate o per qualsiasi altra causa straordinaria, si recano sollecitamente sui luoghi, prendono i necessari provvedimenti d'urgenza, promuovono quelli di competenza dell'Autorità superiore, assicurano l'esatta osservanza delle speciali disposizioni vigenti per la tutela delle arginature dei fiumi e dei canali arginati: il tutto nei modi stabiliti dal regolamento di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

v) secondo le richieste delle competenti Autorità, dànno parere sulle domande di concessioni per parte di privati, sulle contravvenzioni alle discipline di polizia delle strade e delle acque, sulle questioni relative ad opere pubbliche insorte fra le pubbliche Amministrazioni e i privati;

x) dànno corso ai verbali di contravvenzioni alle vigenti discipline di polizia delle strade e delle acque, accertate dagli agenti dell'Amministrazione da essi dipendenti;

y) spediscono al Ministero, entro i primi cinque giorni d'ogni mese, un prospetto in unico esemplare del personale di ruolo del Genio civile e di quello straordinario da essi dipendente, con l'indicazione delle relative competenze e delle altre spese d'ufficio (mod. num. 3);

z) spediscono al Ministero entro i primi dieci giorni d'ogni mese, in originale e copia:

1° i certificati di servizio pel pagamento delle indennità mensili assegnate in conformità agli articoli 23 e 25 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, agli Ufficiali del Genio civile da essi dipendenti e incaricati di studi e rilievi di campagna o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie;

2° i certificati di servizio pel pagamento delle retribuzioni mensili agli *assistenti* per la sorveglianza locale dei lavori e agli aiuti provvisori, di cui all'articolo 30 della legge medesima;

3° gli stati delle indennità giornaliere di viaggio dovute agli Ufficiali del Genio civile da essi dipendenti, in conformità all'art. 21 della legge sopracitata (mod. n. 4 e 4 *bis*), nonchè gli stati delle indennità spettanti ai custodi e guardiani idraulici, esposte nel modulo stabilito dal regolamento di custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e riassunte nel mod. n 5.

Questi stati porteranno la firma dell'Impiegato cui si riferiscono, ed il visto dell'Ingegnere di Sezione e dell'Ingegnere capo, col quale si attesti la necessità e regolarità delle visite compiute, nonchè l'esattezza di tutte le indicazioni e dichiarazioni che servono di base alla liquidazione;

aa) rassegnano, entro il 15 luglio di ogni anno, all'Ispettore una relazione sull'andamento generale del servizio, facendo le proposte che crederanno opportune;

bb) curano che ogni anno siano compilati in duplice originale i quadri caratteristici del personale posto sotto la loro dipendenza; e, dopo avervi aggiunto le occorrenti annotazioni ed informazioni, ne trasmettono un esemplare all'Ispettore del Compartimento entro il 15 ottobre. L'altro esemplare viene conservato nell'archivio dell'ufficio; e, quando avvenga il trasferimento di qualche impiegato, lo specchio che ad esso si riferisce dovrà essere inviato al Capo dell'ufficio presso il quale fu destinato;

cc) provvedono alla regolare osservanza delle discipline di servizio stabilite dai regolamenti, tanto nell'Ufficio centrale che nelle Sezioni distaccate, accertandosi in particolar modo che le minute dei progetti e degli altri documenti da conservarsi negli uffici siano perfettamente regolari, complete e conformi agli originali spediti e provvedono che la raccolta dei disegni sia tenuta in perfetto ordine e in corrente;

dd) dànno i pareri in linea d'arte sui progetti di lavori d'interesse provinciale, comunale o consorziale che loro sono richiesti dalla Prefettura, entro i limiti delle disposizioni ministeriali, ed esclusi i casi in cui tali disposizioni lo vietino. Ugualmente somministrano alla Prefettura stessa le informazioni e gli schiarimenti che le possano occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche Amministrazioni od hanno relazione coll'ordine pubblico;

ee) esercitano un attivo sindacato sulle opere, la cui esecuzione è affidata a Provincie, Comuni e Consorzi e alle quali lo Stato contribuisca, sia sotto forma di concorso che di sussidio o in qualsiasi altro modo, consigliando e dirigendo la condotta tecnica ed economica di questi servizi e tenendo in evidenza lo stato delle opere e delle spese;

ff) curano che dagli enti suindicati sieno adempiuti i rispettivi obblighi, nonchè sieno osservate le disposizioni regolamentari vigenti, rispetto alla contabilità dei lavori, e che le opere sieno eseguite secondo sono prevedute nei progetti approvati, senza introdurre variazioni non autorizzate;

gg) corrispondono colle Prefetture, Intendenze di Finanza, Capitanerie di porto ed altri Uffici governativi, cogli Ispettori di Compartimento, cogli altri Ingegneri capi, cogli Ingegneri ed altri Ufficiali del Genio civile distaccati, coi Sindaci, colle Amministrazioni provinciali e consorziali, e cogli appaltatori delle opere poste sotto la loro direzione ed infine direttamente col Ministero e col Presidente del Consiglio Superiore secondo il bisogno e nei casi di urgenza;

hh) si recano dall'Ispettore del Compartimento per affari di servizio che per urgenza esigono pronte risoluzioni;

ii) adempiono a qualunque altro incarico che sia loro affidato dal Ministero o dall'Ispettore del Compartimento.

Ingegneri preposti alla Sezione.

Art. 13.

Gli Ingegneri preposti alle Sezioni, dirigono, in conformità alle istruzioni del loro Ingegnere capo, la parte di servizio ad essi rispettivamente affidata, e sono responsabili del suo regolare andamento.

In tutto ciò che riguarda il servizio loro affidato essi hanno particolarmente le attribuzioni e i doveri seguenti:

a) dànno le occorrenti istruzioni al personale posto sotto la immediata loro dipendenza e sorvegliano che esso adempia esattamente i suoi obblighi di servizio;

b) eseguiscono la consegna all'appaltatore delle opere date in appalto quando l'Ingegnere capo non siasi riservato di farla egli stesso, e ne rassegnano il processo verbale in doppio all'Ingegnere capo;

c) sorvegliano colle necessarie visite autorizzate dall'Ingegnere capo, i lavori che si eseguiscono sia in appalto che in economia a cura dello Stato, e quelli affidati a Provincie, Comuni e Consorzi quando in qualsiasi modo vi contribuisca lo Stato; tengono possibilmente i libretti delle misure ed altri documenti contabili dei lavori che dirigono, e sono responsabili in ogni modo della rigorosa osservanza delle norme di contabilità relative a tali lavori;

d) procedono non più di una volta ogni tre mesi (e dove già non sieno stati nel trimestre stesso per effetto del precedente comma *c*, o per accompagnare l'Ispettore compartimentale o l'Ingegnere capo) ad una visita generale delle opere della loro Sezione;

e) visitano secondo la necessità ed i concerti presi coll'Ingegnere capo le opere della loro Sezione, in costruzione od in riparazione, ed in tale occasione impartiscono agli appaltatori gli ordini necessari pel regolare andamento dei lavori e per l'esatto adempimento dei loro obblighi contrattuali; verificano se i libretti, i giornali, i registri delle misure dei lavori in corso e gli altri documenti contabili che non potessero tener personalmente, siano tenuti secondo le norme stabilite dai regolamenti o da speciali istruzioni; fanno le necessarie verificazioni per accertarsi della esattezza delle misure stesse, di cui hanno la responsabilità, ed appongono perciò la loro firma sui registri predetti;

f) riferiscono sommariamente in iscritto all'Ingegnere capo i risultati delle visite periodiche e di quelle altre visite straordinarie che sia loro occorso di fare, proponendo i provvedimenti che stimano opportuni ad assicurare la regolarità del servizio ed il buon andamento dei lavori;

g) previe le occorrenti verificazioni delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, compilano e firmano tanto gli stati e conti dei lavori che devono servire alla spedizione dei mandati d'acconto agli appaltatori medesimi, quanto i relativi conti final e li presentano all'Ingegnere capo, corredati dai prescritti documenti giustificativi;

h) compilano, previ i necessari rilievi da farsi direttamente o coll'aiuto del personale eventualmente addetto alla Sezione, ma sempre sotto la loro responsabilità, i progetti di manutenzione, di riparazione e di nuove costruzioni, seguendo in tale compilazione le norme prescritte dai regolamenti in vigore ed attenendosi alle istruzioni che ricevono dall'Ingegnere capo, sia riguardo ai principi tecnici ed economici che debbono prevalervi, sia in quanto al sistema di lavoro da adottarsi. Tuttavia esistendo disparità di vedute coll'Ingegnere capo pel modo di tale compilazione, nei casi di speciale importanza, ne sarà riferito all'Ispettore compartimentale, il quale deciderà sulla scelta delle varie proposte;

i) preparano gli studi dei particolari delle opere, che sono riservati all'atto della loro esecuzione, e li sottopongono all'approvazione dell'Ingegnere capo;

k) propongono in tempo quelle varianti delle quali riconoscano la necessità o la convenienza nei progetti in corso di esecuzione e procedono ai relativi studi, quando le loro proposte siano dall'Ingegnere capo approvate: in caso di dissenso ne fanno oggetto di motivata relazione da sottoporsi dall'Ingegnere capo stesso, colle sue osservazioni, all'Ispettore compartimentale;

l) provvedono, per quanto riguarda il loro servizio, alla compilazione degli stati parziali che devono servire alla formazione degli stati generali e dei certificati di cui nei §§ *p*, *z* del precedente articolo e li consegnano all'Ingegnere capo muniti della loro firma;

m) propongono all'Ingegnere capo, mediante appositi stati descrittivi ed estimativi, i lavori e le provviste occorrenti per la manutenzione delle strade nazionali e delle altre opere comprese nella loro circoscrizione;

n) allestiscono le relazioni, i pareri ed altri atti di servizio e li sottopongono alla firma dell'Ingegnere capo;

o) corrispondono con gli ufficiali da essi direttamente dipendenti, quando siano lontani dall'ufficio per ragioni di servizio, nonchè cogli appaltatori delle opere di ogni specie comprese nella loro Sezione, e dànno agli uni ed agli altri le istruzioni e gli ordini che stimano necessari alla buona esecuzione dei lavori ed al regolare andamento del servizio. Tutte le comunicazioni per iscritto agli appaltatori (da farsi colla massima precisione, concisione e cautela) dovranno essere preventivamente approvate dall'Ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza. In questi casi le istruzioni e gli ordini medesimi potranno essere dati prima di tale approvazione, ma dovranno immediatamente essere comunicati all'Ingegnere capo stesso per le sue disposizioni;

p) preparano essi stessi o provvedono a far preparare i disegni planimetrici, altimetrici e particolari d'esecuzione di opere dipendenti dalla loro Sezione, i quali disegni devono figurare nella raccolta *dei disegni*;

q) adempiono infine a tutti quegli incarichi che l'Ingegnere capo stimasse opportuno di affidar loro nell'interesse del servizio, tanto della loro Sezione, quanto, eccezionalmente, di ogni altra parte della Provincia.

Ingegneri preposti alle Sezioni distaccate.

Art. 14.

Gli Ingegneri preposti a Sezioni distaccate hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni degli Ingegneri di Sezione addetti agli Uffici centrali ed hanno una eguale dipendenza dall'Ingegnere capo, dal quale debbono sempre riportare regolare permesso prima di abbandonare la loro Sezione.

Per la particolare circostanza della loro residenza fuori dell' Ufficio centrale, essi hanno poi in più le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) nei casi d'urgenza corrispondono direttamente colle autorità locali, e prendono, ove occorra, di concerto con esse, quei provvedimenti che non ammettono dilazione, salvo ad informarne sollecitamente l'Ingegnere capo e a richiedergli le occorrenti istruzioni per le ulteriori disposizioni da prendersi. Analogamente faranno per le comunicazioni urgenti agli appaltatori, le quali dovranno subito essere partecipate all' Ingegnere capo;

b) trasmettono mensilmente all'Ingegnere capo lo stato di avanzamento dei lavori di cui hanno l'immediata direzione, accompagnandolo con tutte quelle informazioni e quegli schiarimenti che reputeranno necessari;

c) vegliano alla conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dello Stato, esistenti negli uffici o nei magazzioni dipendenti dalla loro Sezione;

d) adempiono infine tutti quegli incarichi che l'Ingegnere capo stimasse opportuno di affidar loro nell'interesse del servizio proprio della loro Sezione come di altre.

Ingegneri ed ingegneri allievi addetti agli Uffici centrali e alle Sezioni distaccate.

Art. 15.

Gli Ingegneri di classe e gli Ingegneri allievi addetti agli Uffic centrali e alle sezioni distaccate, attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori di tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli Ingegneri capi o dagli Ingegneri di Sezione dei quali immediatamente dipendono.

Gli Ingegneri allievi saranno però preferibilmente destinati a studi e lavori, e dovranno esperimentarsi in servizi diversi ed in differenti Uffici.

Ottenuta la promozione al grado superiore saranno addetti a quel ramo di servizio pel quale abbiano dimostrata più spiccata tendenza o capacità.

Personale tecnico subalterno

Art. 16.

Gli Aiutanti delle diverse classi, sotto la direzione e responsabilità del loro superiore immediato:

a) visitano, secondo gli ordini ricevuti di volta in volta, le opere, di cui la manutenzione è affidata alla particolare loro vigilanza dirigono e sorvegliano i cantonieri e capi cantonieri delle strade, i custodi e guardiani delle opere idrauliche e di bonificamento, i fanalisti e capi fanalisti e gli altri sorveglianti, operai e giornalieri;

b) prendono parte alle operazioni di campagna per lo studio dei progetti, eseguendo i rilevamenti planimetrici ed altimetrici e le altre misurazioni occorrenti secondo i ricevuti incarichi;

c) constatano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e delle strade, redigono i relativi verbali e verificano quelli che sono stati redatti dagli agenti posti sotto la loro dipendenza;

d) restano presenti per tutte le ore di lavoro della giornata alla esecuzione delle opere in corso di costruzione, quando sono incaricati della loro sorveglianza od assistenza, curando l'esatto adempimento per parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e comunicando loro gli ordini ricevuti dall'Ingegnere direttore; trasmettono, alla fine di ogni quindicina, all'Ingegnere da cui dipendono direttamente, uno stato d'avanzamento dei lavori secondo il modulo che sarà stabilito, ed informano altresì l'Ingegnere stesso di tutte le circostanze speciali che vengono a presentarsi; secondo le istruzioni dell'Ingegnere direttore tengono in corrente ed in perfetto ordine i libretti, il giornale, il registro delle misure e quegli altri documenti che fossero richiesti dal Capitolato d'appalto o altrimenti prescritti;

e) negli Uffici cui sono addetti oltre i lavori di disegno, di copiatura ed altri simili, che vengono loro affidati dai rispettivi capi, sono specialmente incaricati di tenere la contabilità dei lavori che si eseguiscono dallo Stato in appalto od in economia, quando non sia tenuta dall'Ingegnere di Sezione;

f) prestano finalmente l'opera loro secondo gli ordini dell'Ingegnere capo, per qualsiasi parte del servizio della Provincia.

Gli Aiutanti allievi hanno l'obbligo di disimpegnare, sia in campagna sia in ufficio, quelle incombenze proprie del personale subalterno e specificate nel presente articolo, che vengano loro affidate sia dallo Ingegnere che dall'Aiutante da cui dipendono.

Art. 17.

Gli assistenti assunti in servizio per la sorveglianza locale dei lavori hanno gli obblighi specificati nel comma *d* dell'art. 16.

Gli Aiuti provvisori adempiono allo speciale lavoro di tavolino o di campagna, per il quale sono stati temporaneamente assunti in servizio, secondo le istruzioni dell'Ingegnere capo o dell'Ingegnere dal quale dipendono.

Nei casi d'urgenza o di pubblico pericolo possono essere impiegati anche per altri lavori, salvo l'obbligo al Capo d'ufficio d'informarne l'Ispettore compartimentale.

Ufficiali d'ordine.

Art. 18.

Gli Ufficiali d'ordine attendono a tenere in corrente ed in buon ordine i registri e le le carte tutte d'ufficio, vigilano e tengono in ordine l'archivio, iscrivono nel protocollo generale per ordine di data e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti altri documenti d'ufficio, coadiuvano gli Aiutanti nei disegni, eseguiscono le copie di scritture e le spedizioni relative alla corrispondenza d'ufficio.

Inservienti.

Art. 19.

È dovere degl'inservienti:

a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali ed i mobili d'ufficio;

b) di custodire l'ufficio nelle ore in cui è aperto al pubblico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col Capo, o con alcuno degli impiegati che vi sono addetti, sempre quando, per questi ultimi, ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal Capo d'ufficio;

c) di coadiuvare gli Ufficiali d'ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti d'archivio;

d) di ritirare dalla Posta le lettere ed i pieghi diretti al Capo od agli impiegati dell'ufficio e d'impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'ufficio;

e) finalmente di eseguire tutte quelle altre incombenze manuali riguardanti il servizio che loro sono date dal Capo o dagli altri Impiegati dell'ufficio stesso.

CAPO III.

Discipline di servizio interno degli Uffici.

Art. 20.

I Capi d'ufficio stabiliscono, secondo il clima, le stagioni e le convenienze di servizio, l'orario degli uffici posti sotto la loro dipendenza.

Però gli uffici dovranno rimanere aperti al pubblico non meno di sette ore nei giorni feriali e di tre ore nei giorni festivi.

Nei casi urgenti e straordinari, e sempre in occasione di grande lavoro, gli Impiegati devono, secondo gli ordini del loro Capo, prestarsi a quel maggiore lavoro che le esigenze del servizio possono rendere necessario, senza che ciò possa dare diritto a compensi.

Art. 21.

In ogni ufficio del Genio civile sono tenuti due registri di protocollo, uno *generale* e l'altro *riservato*; nel primo dei quali (mod. n. 6) sono inscritte giorno per giorno, senza alcuna dilazione, tutte

le carte che l'ufficio riceve o spedisce relative a qualunque parte del servizio, eccettuate quelle che si riferiscono ad affari riservati ed al personale, le quali sono invece registrate nel protocollo riservato, tenuto dal Capo d'ufficio.

Si dovrà avere in ogni ufficio una raccolta dei disegni relativi al servizio affidato all'ufficio, e contenente tutti i piani, profili, disegni delle opere d'arte, e loro particolari come furono eseguite.

Oltre questi protocolli e raccolta di disegni ed oltre i registri di contabilità, devono in ogni ufficio esse tenuti i seguenti registri:

a) del personale addetto all'ufficio o da esso dipendente, nel quale sono iscritti, oltre le generalità di ciascun Impiegato, gli incarichi speciali e più importanti ad esso affidati e i provvedimenti e le disposizioni tutte che sono prese a suo riguardo (mod. n° 7);

b) dei libri, disegni, progetti, registri e carte esistenti negli archivi (mod. n° 8);

c) dei mobili, istrumenti e del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti nell'ufficio o in appositi magazzini (mod. n° 9);

d) delle notizie relative alla provenienza e qualità dei materiali da costruzione che si trovano nella Provincia, ai prezzi correnti di questi materiali e della mano d'opera per le arti che si riferiscono alle opere stradali ed idrauliche ed alle costruzioni civili;

e) delle osservazioni idrometriche relative ai fiumi e torrenti principali della Provincia, ai laghi ed alle maree. Pel servizio marittimo si dovrà aver poi un registro delle osservazioni metereologiche e delle maree;

f) dei verbali di contravvenzione alle vigenti disposizioni sulla polizia delle acque e strade, nel quale, per quanto sarà possibile, saranno iscritti i provvedimenti presi rispetto a ciascuna contravvenzione (mod. n° 10);

g) delle spese autorizzate e dei pagamenti eseguiti per la esecuzione delle opere dipendenti dall'ufficio, secondo il disposto del regolamento di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

h) delle visite ordinarie e straordinarie, nel quale gli Impiegati addetti all'ufficio dovranno segnare cronologicamente, senza distinzione di grado e classe, le visite compiute (mod. n° 11).

In questo registro, oltre le date dei giorni impiegati nelle visite, i luoghi visitati, la specificazione, giorno per giorno, dei chilometri percorsi e le spese di viaggio su ferrovie, tramvie a trazione meccanica e piroscafi, si indicherà lo scopo di ciascuna visita, notando se la medesima sia ordinaria o straordinaria. In caso di assenze che durino più di un giorno, la specificazione del percorso chilometrico si farà in apposita colonna. Il registro deve essere diviso orizzontalmente in caselle come al modello suddetto, entro ciascuna delle quali non potrà segnarsi che un solo impiegato e per una sola visita.

Gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio, di cui all'art. 12, comma 2, sono ricavati da questo registro e devono esattamente concordare colle indicazioni del registro stesso;

i) degli ordini del giorno dove debbono essere trascritte tutte le disposizioni ministeriali e deve venir richiamata l'attenzione degli ufficiali sulle circolari o altro atto importante, inseriti nel *Giornale del Genio civile*. In margine ai rispettivi ordini del giorno si dovranno firmare gli Impiegati, in attestazione della presa visione.

É vietato di corrispondere per iscritto fra l'Ingegnere capo e gli Ingegneri di sezione residenti nello stesso luogo;

k) repertorio degli atti sottoposti a registro.

Art. 22.

L'Archivio di ciascun Ufficio è diviso in due parti: la prima contiene le carte che si riferiscono ad affari in corso, l'altra comprende quelle riguardanti affari ultimati. Sì nell'una che nell'altra le carte sono divise in tante classi quanto sono i rami di servizio. Le carte di ogni classe sono distinte in fascicoli non già per anno, ma per affare, in guisa che riescano così riunite quelle relative a ciascuna opera od a ciascuna impresa ed in genere tutte quelle concernenti un oggetto unico e perfettamente determinato.

Costituiranno tante classi distinte, sotto le denominazioni sottoindicate, le carte relative ai seguenti oggetti:

1° *Personale degli Impiegati ed Agenti* di ogni categoria, addetti o dipendenti dall'Ufficio;

2° *Disposizioni ed istruzioni di massima.* — Leggi, Decreti Circolari, Giornale del Genio civile, ecc.;

3° *Affari diversi*, ossia quelli i quali non possono comprendersi in alcuna delle classi che hanno un oggetto determinato;

4° *Statistiche*;

5° *Inventari.*

I fascicoli porteranno ciascuno un numero d'ordine e saranno rinchiusi entro scatole o cassette, sulle quali sarà esteriormente indicato ciò che vi è contenuto.

I Capi d'ufficio, essendo responsabili delle carte tutte esistenti nei rispettivi archivi, devono vigilare attentamente perchè nessuna sia smarrita, alterata o sottratta, e di nessuna si dia copia o comunicazione non autorizzata.

Art. 23.

Con la somma assegnata a norma dell'articolo 27 della Legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª), i Capi dei Compartimenti, degli Uffici e delle Sezioni hanno l'obbligo:

a) di provvedere tutti i generi di cancelleria occorrenti pel servizio, compresi i moduli e gli stampati relativi;

b) di associarsi annualmente al *Giornale del Genio civile*, parte ufficiale e non ufficiale, mantenendolo a disposizione degli impiegati nella sala di Segreteria o in altra acconcia. In fine d'anno il giornale deve essere rilegato in volumi separati per le due parti e per le tavole;

c) di provvedere al riscaldamento ed all'illuminazione dei locali d'ufficio ed all'abbonamento telefonico;

d) di sostenere le spese di spedizione per ferrovia, di lavatura ed altre minute che potranno occorrere durante l'anno.

Ove si dovesse provvedere, all'infuori delle fatte previsioni, allo studio ed all'esecuzione di qualche opera di eccezionale importanza, il Ministero, o di propria iniziativa o sulla domanda del Capo d'ufficio, potrà disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese di cancelleria ed altre diverse, da giustificarsi e liquidarsi come spese fatte in economia.

CAPO IV.

Servizi speciali.

Art. 24.

Il personale superiore e subalterno addetto agli Uffici speciali del Genio civile osserva nell'esercizio delle relative attribuzioni le norme stabilite dai precedenti Capi II e III, in quanto queste siano applicabili alla materia speciale di cui si tratti, e deve inoltre attenersi alle disposizioni dei regolamenti propri del servizio speciale cui trovasi addetto.

Art. 25.

Gli Uffici del Genio civile che siano incaricati della direzione di costruzioni o di servizi di cui la gestione economica non dipenda dal Ministero dei Lavori Pubblici, devono tuttavia trasmettergli annualmente uno stato sull'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti sotto la loro dipendenza.

Essi devono pure trasmettere annualmente all'Ispettore compartimentale competente i quadri caratteristici del personale addetto al servizio di cui hanno la direzione.

TITOLO II.

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici

CAPO I.

Ordinamento del Consiglio superiore.

Art. 26.

Le attribuzioni delle Sezioni nelle quali è diviso il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sono le seguenti:

Sezione prima. — Viabilità ordinaria; questioni relative a consorzi

stradali; fabbricati civili; dichiarazioni di pubblica utilità; opere e questioni edilizie.

Sezione seconda. — Argini ed altre opere fluviali; sistemazioni di torrenti; canali navigabili e di irrigazione; derivazioni d'acqua: opere marittime e lacuali; opere di bonificamento, relative dichiarazioni di pubblica utilità e questioni riguardanti i consorzi idraulici.

Sezione terza. — Lavori per nuove ferrovie e tramvie, e questioni tecniche relative alla loro concessione.

Art. 27.

Nel mese di gennaio di ogni anno è fissato per decreto reale l'elenco nominativo degli Ispettori assegnati a ciascuna Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Art. 28.

Il Segretario capo del Consiglio Superiore è un Ingegnere capo del Genio civile nominato per decreto ministeriale. I segretari della Sezioni sono parimenti nominati per Decreto ministeriale fra gli Ingegneri capi o Ingegneri di 1ª classe del Genio civile.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 29.

Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti oggetti:

a) progetti di massima per il tracciamento o la costruzione di strade ordinarie di notevole importanza, di grandi canali di navigazione e d'irrigazione, di grandi opere marittime e di bonificamento;

b) progetti di massima per il tracciamento, la costruzione e la concessione di nuove linee ferroviarie e tramvie;

c) sistemi generali pel regolamento dei fiumi e torrenti e per opere di bonificamento;

d) progetti di massima di grandi edifizi pubblici e di grandi opere edilizie; i piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali città del Regno;

e) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e pei servizi speciali delle opere pubbliche;

f) affari diversi già trattati dalle Sezioni del Consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso ai termini dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato;

g) affari concernenti materie diverse, che non siano nelle attribuzioni d'una sola Sezione del Consiglio Superiore;

h) tutti quei progetti ed affari finalmente sui quali il Ministro richieda il voto del Consiglio in adunanza generale, oppure la Sezione competente abbia deliberato di rimettere al Consiglio generale.

Art. 30.

Sono trattati dalle Sezioni del Consiglio, ciascuna pei rami di servizio che loro sono assegnati dal precedente articolo 20, i seguenti oggetti:

a) proposte e progetti di lavoro di qualsiasi genere, in tutto od in parte a carico dell'Erario nazionale, da eseguirsi sia in appalto che in economia, che superino la competenza dell'Ispettore del Compartimento;

b) progetti per opere da eseguirsi nell'interesse di Provincie, di Comuni, di Consorzi e di Società od Imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi o da regolamenti od è richiesto dalle autorità competenti;

c) variazioni ai progetti già approvati, le quali importino una spesa eccedente le lire 25,000 e risultino necessarie durante l'esecuzione dei lavori e contestazioni relative;

d) atti di collaudo e liquidazione finale di opere in tutto od parte a carico dell'Erario nazionale, nei casi previsti dal relativo regolamento;

e) concessioni di lavori nell'interesse dei privati, aventi relazione coll'ordine pubblico e relativi capitolati;

f) regolamenti comunali di edilità e di polizia stradale non riferentisi a città principali del Regno;

g) questioni relative alla polizia dei lavori pubblici;

h) esame dei regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche;

i) affari già trattati dagli Ispettori compartimentali e che occorra riprendere in esame in via di ricorso, e quelli per cui gli Ispettori compartimentali, a motivo di incompatibilità personale, non possono dar voto;

k) affari sui quali il Ministro richieda il voto della Sezione.

Art. 31.

Il Consiglio, in adunanza generale, può prendere l'iniziativa presso il Ministero, di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio rassegna al Ministro una relazione sugli affari pervenuti al Consiglio e trattati in adunanza generale, o dalle Sezioni; dà notizia degli affari arretrati ed occorrendo indica i provvedimenti che reputa propri per rendere più sollecito il disimpegno del servizio; formula inoltre quelle proposte che il Consiglio credesse assoggettare alla considerazione del Ministro in ordine al servizio del Genio civile ed alla condotta dei lavori.

CAPO III.

Norme per le adunanze del Consiglio Superiore.

Art. 32.

Le adunanze generali del Consiglio Superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 15 d'ogni mese e durano sino all'esaurimento dell'ordine del giorno. In casi di urgenza potranno esserere tenute sessioni straordinarie per disposizione del Ministro.

Oltre gli Ispettori del Genio civile presenti a Roma, prenderanno parte a queste adunanze con voto deliberativo:

1° I Direttori Generali e l'Ispettore Generale delle strade ferrate per affari concernenti i rispettivi servizi;

2° Gli Ispettori compartimentali, quando nel Consiglio vengano discussi progetti od affari dei loro Compartimenti, e gli altri Ispettori compartimentali che fosseso invitati dal Ministero o dal Presidente del Consiglio.

3° Gli Ispettori superiori tecnici del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, aggregati al Consiglio per affari concernenti le strade ferrate;

4° Due Ispettori delle miniere.

Art. 33.

Le adunanze di Sezione del Consiglio Superiore sono tenute secondo le esigenze del servizio, nei giorni stabiliti dal rispettivo Presidente, in modo, che tranne i casi di urgenza, possano parteciparvi gli Ispettori compartimentali appartenenti alla Sezione e intervenuti alle sessioni del Consiglio generale. Vi prendono parte:

1° Gli Ispettori del Genio civile e delle Miniere, residenti a Roma assegnati alla Sezione;

2° Il Direttore Generale o Ispettore generale competente;

3° Gli Ispettori di Compartimento invitati dal Presidente per affari del loro Compartimento, oppure per riferire su altri affari ad essi assegnati;

4° Gli Ispettori superiori tecnici del R. Ispettorato generale delle strade ferrale per le adunanze della Sezione che tratta di materie ferroviarie.

Art. 34.

Le comunicazioni del Ministero al Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono dirette al suo presidente.

Questi, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, determina quali affari spettino alle diverse Sezioni e quali debbano trattarsi in adunanza generale.

Sugli affari di quest'ultima categoria, quando lo giudichi conveniente, il Presidente può richiedere un parere preliminare della Sezione competente.

Art. 35.

Ricevuti gli affari che gli sono stati trasmessi dal Presidente del Consiglio, ciascun Presidente di Sezione li distribuisce fra i componenti la Sezione.

Art. 36.

Il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Sezione nominano rispettivamente per ciascun affare un relatore.

Può il Presidente del Consiglio, per affari di singolare importanza, istituire una Commissione che ne riferisca al Consiglio.

Di tali Commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del Ministro, essere chiamati a far parte alcuni dei Consiglieri straordinari.

Quando i relatori o le Commissioni rilevano mancanze di documenti necessari si mettono direttamente in comunicazione colle Direzioni Generali competenti, per ottenere i documenti mancanti.

Art. 37.

In assenza del Presidente del Consiglio Superiore, presiede le adunanze generali del Consiglio il Presidente di Sezione che da maggior tempo esercita tali funzioni.

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal rispettivo Presidente di Sezione, ed in sua assenza dall'Ispettore residente a Roma che sia più anziano di grado.

Art. 38.

Nei voti del Consiglio Superiore e delle Sezioni, dopo una breve esposizione della questione, delle circostanze e dei fatti principali che vi si riferiscono, sono espresse le considerazioni ed osservazioni in appoggio alle conclusioni, che devono essere esplicitamente e concisamente formulate.

La redazione del voto è proposta dal relatore o dalla Commissione di relatori, e forma oggetto delle deliberazioni del Consiglio, o della Sezione con le quali la redazione medesima viene resa definitiva.

Art. 39.

Quando le deliberazioni del Consiglio Superiore e delle Sezioni sono prese col voto preponderante del Presidente, nel verbale devono essere espresse le diverse opinioni; copia della relativa parte di verbale sarà trasmessa al Ministro.

Art. 40.

I relatori residenti a Roma devono far conoscere alla Segreteria, una settimana prima di ciascuna adunanza, gli affari pei quali avranno pronte le relazioni. Sarà cura dei relatori di prevenire il Presidente del Consiglio quando per qualsiasi impedimento sia loro impossibile di intervenire all'adunanza. Il Ministro potrà consentire che sian portati in esame affari urgenti preannunciati con un solo giorno di precedenza rispetto a quello della seduta.

Potranno i Presidenti stabilire che per affari importanti gli atti siano depositati nella Segreteria del Consiglio, almeno due giorni prima, per essere esaminati dai Membri del Consiglio o della Sezione.

L'ordine del giorno delle adunanze generali dovrà, a cura della Presidenza del Consiglio superiore, essere comunicato non più tardi del 10 d'ogni mese a tutti i componenti del Consiglio superiore, compresi quelli residenti nei Compartimenti.

L'ordine del giorno delle adunanze di Sezione dovrà, come sopra, essere comunicato ai membri della Sezione residenti a Roma ed agli Ispettori compartimentali in tempo utile pel loro eventuale intervento

Art. 41.

Il Presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori, concede la parola, e, se vien chiesto, chiusa la discussione, invita i membri presenti all'adunanza ad esprimere il loro voto per appello nominale, cominciando dal Consigliere meno anziano.

Art. 42.

I Segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

Nel caso che non siano state adottate le proposte del relatore, questi modifica il voto. Qualora egli credesse di non poterlo fare, sarà dal Presidente designato un altro relatore scelto fra la maggioranza, il quale formulerà il voto che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta medesima o, se questo non è possibile, nella prossima seduta.

I membri della minoranza hanno diritto di far inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovrà essere trasmessa, col voto, al Ministro.

Art. 43.

Il verbale di ciascuna adunanza è di regola letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 44.

Il Ministro, su proposta del Presidente del Consiglio, determina per quali affari debba aver luogo l'intervento dei Consiglieri straordinari alle adunanze nelle quali saranno trattati e, per quanto sia possibile, provvede perchè l'adunanza sia interamente dedicata allo esame di tali affari.

Le relazioni dei singoli relatori o delle Commissioni sugli affari pei quali è stabilito l'intervento dei Consiglieri straordinari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi, nella Segreteria del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza in cui dovranno essere trattati, affinchè i membri del Consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima della seduta.

Art. 45.

Quando sia dal Ministro delegato un Commissario per dare informazioni sugli affari da trattarsi in un'adunanza generale, o in quella di una Sezione, il Commissario prende parte alla discussione sull'affare pel quale è stato delegato; ma non ha voto deliberativo, a meno che non rivesta la qualità di membro del Consiglio superiore, o della Sezione.

Art. 46.

Possono dal Ministro essere invitati gli autori dei progetti ad intervenire alle adunanze in cui si tratterà dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 47.

Quando siano sottoposte all'esame del Consiglio superiore quistioni importanti, o di natura tecnica speciale, potrà il Ministro dei Lavori Pubblici aggregare temporaneamente al Consiglio stesso uno o più ingegneri, architetti o cultori di scienze, segnalati per opere di singolare importanza o per competenza riconosciuta.

Queste persone aggregate interverranno alle sedute del Consiglio Superiore nelle quali si tratterà l'argomento per cui sono state invitate e prenderanno parte alle discussioni, ma senza voto deliberato.

Art. 48.

I membri del Consiglio Superiore non debbono tenere conto dei documenti che gli interessati loro trasmettessero per altra via che non sia quella del Ministero.

Art. 49.

Occorrendo comunicare nuovamente un affare al Consiglio superiore, nella nota del Ministero deve essere fatta una succinta e chiara esposizione delle fasi della questione, e devono essere indicati il numero e la data del parere o dei pareri già emessi dal Consiglio. Assieme ai nuovi documenti saranno inviati tutti quelli annessi alla precedente comunicazione, non che il voto od i voti precedenti

CAPO IV.

Segreteria del Consiglio.

Art. 50.

Il personale della Segreteria del Consiglio superiore dei Lavori pubblici si compone di un Segretario capo, di tre Segretari di Sezione, nonchè di quel numero di Ingegneri, Aiutanti e Impiegati d'ordine del Genio civile che sarà stabilito con decreto ministeriale, sulla proposta del Presidente del Consiglio.

Art. 51.

Il Segretario capo ha la direzione di tutto il servizio di Segreteria, e dà perciò agli Ufficiali addetti a questo servizio le istruzioni necessarie, in conformità al presente regolamento, per ottenere la maggiore speditezza e regolarità nel disimpegno delle funzioni a ciascuno di essi affidate.

Egli esercita, in quanto ciò sia compatibile colla specialità del suo servizio, le attribuzioni conferite agli Ingegneri capi, dal presente regolamento.

I Segretari di Sezione non possono durare in tal funzione più di tre anni.

Art. 52.

In caso di assenza o d'impedimento del Segretario capo, ne fa le funzioni il più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano dei Segretari di Sezione.

In caso di assenza o d'impedimento di uno dei detti Segretari, lo sostituisce uno degli altri due, designato dal Presidente del Consiglio.

Art. 53.

La Segreteria del Consiglio:

a) spedisce, secondo gli ordini dei Presidenti, gli inviti per le adunanze. Quelli diretti agli Ispettori compartimentali ed ai Consiglieri straordinari sono comunicati loro almeno cinque giorni prima delle adunanze, e devono contenere l'ordine del giorno.

b) tiene la corrispondenza del Presidente del Consiglio e dei Presidenti di Sezione per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

c) esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal Ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri dei quali il relatore avesse bisogno potranno essere richiesti al Ministero dalla Segreteria del Consiglio, se non lo fa per maggior speditezza il relatore stesso, a termini dell'articolo 36;

d) tiene un registro di protocollo generale, nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal Ministero al Presidente del Consiglio, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, il soggetto, il nome dei ricorrenti o degli autori dei progetti e la Sezione del Consiglio al quale l'affare è stato assegnato e finalmente la data dell'invio del voto al Ministero;

e) tiene egualmente un repertorio generale o indice alfabetico, distinto secondo gli Uffici o le Amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari;

f) trasmette al Presidente, nel giorno precedente ad ogni adunanza, un elenco contenente la indicazione degli affari da discutersi ed i nomi dei relatori;

g) trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al Ministro un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segretario e col visto del Presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei relatori e quelli dei Consiglieri presenti all'adunanza;

h) trasmette al Ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del Consiglio e delle Sezioni restituendo, unitamente a ciascun voto, tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal Segretario;

i) trasmette ogni settimana al Ministro uno stato numerico degli affari inviati al Consiglio e di quelli risoluti in adunanza generale o dalle Sezioni del Consiglio stesso;

k) tiene nel miglior ordine e riuniti coi verbali in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal Consiglio in adunanza generale o dalle Sezioni;

l) redige gli indici di questi voti, tanto per materia che in ordine alfabetico e cronologico, onde riesca sempre facile ritrovarli ogni volta che occorra consultarli;

m) tiene un registro nel quale sono indicati per ciascun Ispettore residente in Roma, gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

Art. 54.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri del Consiglio Superiore, senza il consenso per iscritto del Ministro dei Lavori pubblici.

È vietato di far conoscere i nomi dei relatori o dei membri delle Commissioni incaricati dell'esame di un determinato affare.

Art. 55.

I disegni, i documenti più importanti, sottoposti all'esame del Consiglio Superiore, sono, a cura dei rispettivi Segretari, muniti di bolli, in segno dell'esame che ne è stato fatto, colla data della relativa adunanza, i quali bolli debbono pur indicare se il progetto fu approvato, modificato, o infine non approvato.

Qualora siano prescritte modificazioni in un progetto ed occorra indicarle sui disegni, sarà cura del Segretario di segnarle esattamente sui relativi tipi con colore speciale, ed in modo che non possano essere alterate o cancellate.

Art. 56.

I Segretari, sotto la direzione dei rispettivi Presidenti tengono al corrente un registro speciale in cui debbono essere indicate quelle deliberazioni che nel loro insieme o su qualche punto speciale stabiliscono norme, principii, decisioni di massima, applicabili in casi consimili. Da questo registro, il Segretario-capo disporrà affinchè sia ricavato un massimario per formare la giurisprudenza del Consiglio Superiore.

Questo massimario deve essere accompagnato dal suo repertorio e le dette deliberazioni saranno comunicate ai singoli membri del Consiglio, al Ministero e agli Ispettori compartimentali. Le più notevoli saranno stampate nel *Giornale del Genio civile.*

Art. 57.

Per le adunanze generali del Consiglio e per quelle delle Sezioni si tiene un registro speciale analitico delle materie trattate.

Si tengono pure speciali registri del personale e della corrispondenza.

TITOLO III.

Delle ispezioni straordinarie e degli incarichi speciali affidati agli ispettori.

Art. 58.

I membri del Consiglio Superiore possono essere incaricati dal Ministro, soli o riuniti in commissione, di visite e di ispezioni straordinarie richieste da singolari esigenze del servizio, o da questioni che rivestano carattere d'urgenza ed abbisognino di speciali cognizioni.

Possono essere ordinate dal Ministro ispezioni straordinarie sul servizio degli Uffici del Genio civile e di quelli compartimentali superiori, incaricandone il Presidente del Consiglio Superiore, i Presidenti di sezione, i Direttori Generali del Ministero, o Ispettori di anzianità maggiore di quelli preposti agli uffici ispezionati.

Potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, come membri, anche ingegneri capi del Genio civile e funzionari del Ministero, di grado non inferiore a Capo divisione.

Gli Ispettori o le Commissioni a cui vengano affidate ispezioni straordinarie devono uniformarsi alle speciali prescrizioni all'uopo ricevute. Agli Ispettori ed alle Commissioni potrà, oltre ad un ingegnere del Genio civile essere aggregato, per casi di verifiche, accertamenti ed indagini, un Ufficiale amministrativo o di ragioneria.

Art. 59.

Gli incarichi agli ispettori del Genio civile sono dati con decreto del Ministro e, a cura dei competenti uffici del Ministero, ne è fatta comunicazione al Presidente del Consiglio Superiore, per quelli residenti a Roma.

Art. 60.

Nelle ispezioni o visite affidate a Commissioni, l'Ispettore che le presiede corrisponde direttamente col Ministero e con le Autorità interessate: prende o promuove i provvedimenti necessari all'adempimento della missione, dirige le operazioni della Commissione e ne comunica gli atti al Ministro. Tali atti però devono essere firmati da tutti i membri della Commissione, potendo d'altronde la minoranza, esporre separatamente il proprio parere e le ragioni del suo dissenso dal parere o dalla proposta della maggioranza.

Art. 61.

Quand'anche una ispezione straordinaria sia limitata ad una sola specialità di servizio o ad una particolarità di lavoro, gli Ispettori che ne sono incaricati devono sempre notare gli inconvenienti, difetti od infrazioni alle discipline vigenti, che essi riconoscano in qualsiasi parte del servizio del Genio civile; prendono nei casi d'urgenza le opportune disposizioni e promuovono dal Ministero i necessari provvedimenti, dei quali sarà data comunicazione all'Ispettore del Compartimento.

TITOLO IV.

Premi e punizioni

—

Art. 62.

Agli Ufficiali del Genio civile, che si segnaleranno per notevoli vantaggi recati allo Stato, per eccezionali prove date nell'adempimento dei propri doveri, od anche per pubblicazioni tecniche importanti, potranno essere accordati onorificenze e premi.

Art. 63.

Delle onorificenze e dei premi accordati ad un ufficiale del Genio civile sarà presa nota nel registro di matricola che si tiene presso il Ministero dei Lavori Pubblici; saranno portati all'ordine del giorno dell'Ufficio interessato e ne verrà data notizia nel *Giornale del Genio civile*.

Art. 64.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali ed inservienti del Genio civile sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio, da un giorno a sei mesi, con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 69;

3° la sospensione dallo stipendio e dall'impiego da un giorno ad un anno, con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 69;

4° l'interdizione da ogni promozione da uno a cinque anni;

5° la dispensa dallo impiego;

6° la destituzione.

Art. 65.

La censura è inflitta:

1° per negligenza, debolezza ed altre mancanze in servizio, od atti non molto gravi contro la disciplina, o contro la subordinazione che ciascuno deve ai superiori di grado o di classe;

2° a chi farà pervenire al Ministero sollecitazioni o domande fuori della via gerarchica;

3° per atti che stanno in opposizione colle leggi e coi regolamenti sulle opere pubbliche relative al servizio, e per trasgressione delle disposizioni, delle istruzioni o delle circolari ministeriali;

4° a chi abitualmente si mostrerà poco deferente, senza giustificazione, al parere dei superiori;

5° a chi non curerà l'istruzione e la migliore utilizzazione del personale dipendente.

Art 66.

La sospensione dallo stipendio o da parte di esso è inflitta per le cause seguenti:

1° per constatati errori od inesattezze nei progetti compilati quando non n'è derivato danno allo Stato;

2° per ritardata comunicazione di avvenimenti importanti;

3° quando senza autorizzazione si modifichino condizioni di contratto, pur non derivandone danno allo Stato;

4° recidiva nei fatti che diedero luogo alla censura di cui al precedente articolo;

5° assenza dall'ufficio senza aver ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore, o regolare congedo;

6° accettazione d'incarichi estranei al servizio governativo, senza la speciale autorizzazione di cui all'articolo 79 del presente regolamento;

7° esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione che sia incompatibile col decoro d'impiegato e che non permetta la dovuta assiduità ai lavori di ufficio, o in ogni modo produca inconvenienti pel servizio;

8° qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta.

La sospensione dallo stipendio, non dispensa l'impiegato dall'obbligo di prestare servizio.

Art 67.

La sospensione dallo stipendio e dall'impiego, è inflitta per le cause seguenti:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione dallo stipendio;

2° per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato o della pubblica Amministrazione

3° per inosservanza del segreto d'ufficio e per qualsiasi comunicazione a chiunque di atti d'ufficio che non dovrebbe conoscere;

4° per qualsiasi altra mancanza che provi trasgressione dei doveri d'ufficio per mire personali o difetto d'imparzialità;

5° per grave o abituale insubordinazione verso superiori di grado o classe.

Questa punizione ha per effetto che il tempo della sospensione dallo impiego, non sia computato per l'anzianità.

Art. 68.

L'interdizione temporanea da ogni promozione, senza pregiudizio dell'azione civile o penale, a seconda delle leggi, è inflitta a chi, per negligenza nell'adempimento dei propri obblighi e delle proprie funzioni, reca un danno allo Stato, e specialmente;

1° quando nella consegna dei lavori o in altre circostanze, si rilevino gravi inesattezze o errori nei progetti; e ciò non di meno si proceda alla consegna ed esecuzione dei lavori medesimi;

2° quando senza autorizzazione si facciano eseguire lavori in più o varianti ai progetti approvati, oltre i limiti ammessi dai Regolamenti;

3° quando il danno sia causato da omessa o ritardata comunicazione oppure da mancata richiesta dei provvedimenti d'urgenza.

Art. 69.

L'impiegato contro il quale siasi iniziato un procedimento penale potrà essere sospeso od escluso dalla promozione. La sospensione e l'esclusione dalla promozione sarà sempre inflitta quando contro l'impiegato sia stato spedito mandato di cattura od egli si sia reso contumace.

L'impiegato che sia stato condannato, in forza di sentenza passata in giudicato, a una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a sei mesi, sarà sospeso dalle funzioni e dallo stipendio per tutta la durata della pena, e potrà anche, secondo le circostanze, essergli inflitta la interdizione dalla promozione.

In entrambi i casi, il Ministero ha facoltà di accordare all'impiegato od alla sua famiglia un assegno alimentare non mai eccedente la metà dello stipendio.

Art. 70.

La dispensa dall'impiego ha luogo per le cause seguenti:

1° modificazione di essenziali condizioni di un contratto fatta dall'ufficiale senza averne ottenuta l'autorizzazione e che abbia recato danno allo Stato;

2° trascuranza dei doveri d'ufficio, mancanza di riserva, vigilanza od altre simili circostanze, constatati errori o inesattezze nella compilazione dei progetti, quando ne provenga danno allo Stato o ai privati nel loro rapporti con questo;

3° provata inettitudine nell'adempimento dei doveri di ufficio quando ne siano derivati danni allo Stato;

4° persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed alla interdizione dalla promozione;

5° mancanze gravi in servizio o contro la disciplina;

6° gravi abusi di autorità e fiducia;

7° condanna, per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale eccedente i sei mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente;

8° provata mancanza di rettitudine.

Art. 71.

Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti:

1° atti che, senza cadere sotto una sanzione penale, costituiscono una grave mancanza contro l'onore;

2° condanna per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione ed attentato ai buoni costumi.

3° condanna per un reato qualunque che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° accettaziane di doni o partecipazione a lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di affari d'ufficio;

5° violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati;

6° offeso alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opionioni ostili alla Monarchia Costituzionale o alla unità della Nazione.

Art. 72.

La censura è applicata dal Ministro direttamente, o sulla proposta dei capi servizio o degli Ispettori compartimentali.

La sospensione dallo stipendio o di parte di esso è inflitta dal Ministro direttamente, o sulla proposta dei capi servizio o degli Ispettori compartimentali, dopo esaminate le giustificazioni che l'impiegato credesse di presentare per iscritto entro il termine perentorio che sarà fissato di caso in caso dall'Amministrazione. Per la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e per la interdizione dalla promozione dovrà inoltre essere sentito il Comitato del personale del Genio civile.

La dispensa dall'impiego e la destituzione hanno luogo per Decreto reale o per Decreto ministeriale, secondo che l'impiegato è di nomina regia o ministeriale. Quando non trattisi di dispensa o di destituzione, a seguito di sentenza passata in giudicato, dopo invitato l'impiegato, nei modi di sopra indicati, a presentare le sue discolpe, sarà pure udito il Comitato del personale del Genio civile.

Art. 73.

L'impiegato interdetto o sospeso perchè sottoposto a procedimento penale, o perchè contro di esso sia stato spedito mandato di cattura, quando venga assoluto dai Tribunali, può chiedere al Ministro che sia revocata la pronunciata punizione.

Su questa domanda è sentito il Comitato del personale nel caso d'interdizione dalla promozione, o di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Qualora la posizione venga revocata, ne cessano tutti gli effetti a carico dell'impiegato.

Art. 74.

Delle pene disciplinari inflitte ad un ufficiale od inserviente del Genio civile è presa nota nel registro di matricola del personale che si tiene presso il Ministero dei Lavori pubblici, e nel registro del personale dell'Ufficio cui appartiene, e ne è data partecipazione motivata, portante nome, cognome e grado, in circolari apposite agli Ispettori, agli Ingegneri capi e agli Ingegneri preposti alle Sezioni distaccate del Genio civile perchè ne diano comunicazione a tutto il personale dipendente.

TITOLO V.

Disposizioni generali e diverse

Art. 75.

Ai Consiglieri straordinari aggregati al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che risiedono in Roma e che non siano funzionari retribuiti dallo Stato, è corrisposta una indennità di lire 20 per ogni seduta del Consiglio o delle speciali Commissioni di cui all'articolo 44, alla quale intervengano.

Quelli residenti fuori della Capitale hanno diritto alle indennità di viaggio assegnate agli Ispettori del Genio civile nonchè ad una indennità di lire 20 per ogni seduta del Consiglio o delle suddette Commissioni alla quale intervengano, e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse.

Quando, per deliberazione del Consiglio, sanzionata dal Ministro, un Consigliere straordinario è incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennità di viaggio degli Ispettori ed una indennità giornaliera di lire 20.

Art. 76.

Per assenza od impedimento di lunga durata dell'Ispettore preposto ad un Compartimento, vien provveduto alla sua temporanea sostituzione con Decreto ministeriale.

In caso di assenza o d'impedimento dell'Ingegnere capo preposto ad un ufficio del Genio civile, ne fa le veci l'Ingegnere di classe superiore e, a parità di classe, il più anziano di nomina.

Le attribuzioni d'Ingegnere di Sezione sono, in caso di assenza o d'impedimento, disimpegnate dall'Ingegnere di classe, dall'Ingegnere allievo, se trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, o dall'Aiutante di classe superiore o più anziano di nomina tra quelli addetti alla Sezione stessa.

L'ufficiale chiamato, nei casi contemplati nei precedenti capoversi, ad una reggenza temporanea, non può, salvo comprovati motivi d'urgenza, alterare l'ordine di servizio che trova stabilito in ufficio.

Art. 77.

Agli ufficiali del Genio civile possono essere accordati congedi, che in complesso non eccedano la durata di un mese per ciascun anno purchè le esigenze del servizio lo consentano.

Agli inservienti, compatibilmente ai bisogni del loro servizio, potrà essere accordato un congedo di 15 giorni all'anno.

Per cause gravi, debitamente accertate, o per motivo di visite a lavori, di studi all'estero coll'obbligo in quest'ultimo caso di una relazione, la durata dei congedi potrà essere raddoppiata dal Ministero.

I congedi agli Ispettori compartimentali ed agli Ingegneri capi saranno accordati dal Ministero. La domanda di congedo degli Ingegneri capi dovrà pervenire a mezzo dell'Ispettore Compartimentale accompagnata dal suo parere. A tutto l'altro personale degli uffici i congedi saranno concessi dagli Ingegneri capi.

Per motivi di servizio l'ufficiale in congedo deve ritornare all'ufficio senza dilazione, appena chiamato dal suo capo immediato, o per ordine ministeriale. Il permesso interrotto potrà riprendersi quando il servizio lo permetterà.

Art. 78.

Allorchè avviene un cambiamento nelle persone dei Capi dei Compartimenti, degli Uffici e delle Sezioni, l'ufficiale che lascia l'Ufficio deve fare a quello che lo assume una regolare consegna di tutte le carte, dei disegni, dell'archivio, dei mobili, dei materiali e di ogni altro oggetto appartenente all'Amministrazione.

Un processo verbale di questa consegna, cui sono annessi appositi stati descrittivi, viene compilato in contraddittorio dai due Capi predetti e da essi firmato in due originali, di cui uno rimane in Ufficio e l'altro viene trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, per il caso di Compartimenti o di Uffici del Genio civile, e all'Ingegnere capo, pel caso di Sezioni.

Quando l'ufficiale che lascia un Ufficio debba partire prima dell'arrivo del suo successore, o sia altrimenti impedito di procedere alla consegna, questa è fatta, nel modo qui sopra stabilito, all'ufficiale incaricato della reggenza temporanea, salvo a questi l'obbligo di eseguire poi la consegna al titolare.

Art. 79.

È proibito agli ufficiali del Genio civile di prendere alcuna ingerenza a servizio di privati o di enti morali di qualsiasi specie, fuorchè nei casi tassativamente indicati dalle leggi e dai regolamenti.

Però se un privato od ente morale domandi formalmente al Ministero l'autorizzazione di valersi di un ufficiale del Genio civile per un determinato studio o lavoro, il Ministro potrà accordarla, previo il parere dell'Ispettore compartimentale, quando lo consentano le esigenze del servizio e ricorra una delle seguenti condizioni:

1° quando si tratti di opere di utilità pubblica, vi concorra o no lo Stato;

2° quando i privati od enti locali possano difficilmente ricorrere ad ingegneri privati, perchè non ve ne siano sul luogo, o perchè non abbiano le speciali cognizioni che si richiedono;

3° quando si tratti di dare, o da solo o come membro di una Commissione, un parere importante.

L'autorizzazione ministeriale non potrà essere concessa per eseguire perizie giudiziali in sede civile. Per quelle in sede penale potrà essere concessa, quando ne sia fatta domanda motivata dal Procuratore del Re o dal Presidente del Tribunale.

In ogni caso il Ministero non concederà l'autorizzazione quando l'opera per cui è richiesta, sia tale da poter creare una incompatibilità colle ingerenze che l'ufficiale del Genio civile può avere a cagione del suo ufficio.

Art. 80.

Quando gli ufficiali del Genio civile abbiano da eseguire visite locali in occasione di domande di concessione fatte da corpi morali o da privati, o per altri incarichi ricevuti dalle Prefetture per interessi di detti corpi morali o privati, essi hanno diritto soltanto alle indennità giornaliere e di viaggio stabilite dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), pei giorni in cui rimangono assenti dalla loro ordinaria residenza, senza alcuna ritenuta per indennità fisse mensili di cui fossero provvisti per il servizio dello Stato.

Il Capo d'ufficio deve richiedere dagl' interessati, per mezzo dei Prefetti, e prima di ordinare la visita, un adeguato deposito presso la Prefettura dalla quale emana l' incarico.

Art. 81.

Per qualunque altra incombenza, cui siano tenuti in ragione del loro impiego, gli ufficiali del Genio civile non possono ricevere nè da Corpi morali, nè da privati qualsiasi indennità o compenso, e soltanto per le copie dei disegni che formano parte integrante dei contratti di appalto o degli atti di concessione essi percepiscono dagli impresari o dai concessionari i diritti stabiliti dalla seguente tabella:

Tipi planimetrici alla scala di 1 : 500 per ogni m. l. L. 0,03

Id.	1 : 1000	id.	» 0,02
Id.	1 : 2000	id.	» 0,01

Profili longitudinali alla scala (per le lunghezze) di 1 : 500 per ogni m. l. L. 0,016.

Profili longitudinali alla scala (per le lunghezze) di 1 : 1000 per ogni m. l. L. 0,01.

Profili longitudinali alla scala (per le lunghezze) di 1 : 2000 per ogni m. l. L. 0,005.

Sezioni trasversali, ognuna . . . . » 0,25

Disegni di architettura e di particolari di ponti, ponticelli, acquedotti, costruzioni varie, opere marittime, spiaggie, arenili; per ogni ora di lavoro di disegnatore . . » 1,00

Disegni di macchine d'ogni genere, di materiale fisso e mobile per le ferrovie; per ogni ora di lavoro di disegnatore. » 1,25

Queste copie devono essere fatte fuori dell'orario d'ufficio ed il relativo importo, dopo detratte le spese effettive di tela, carta, colori, preparazioni cianografiche, eliografiche, ecc., viene liquidato dal Capo di ufficio, a cura del quale esso viene ripartito, in ragione del loro rispettivo lavoro, esclusivamente fra gli Impiegati subalterni dell'Ufficio che hanno eseguito quelle copie.

Art. 82.

Per tutti gli atti di concessione e per i contratti di opere a carico dello Stato il diritto di spedire le copie suddette, autenticate dalla firma del capo d'Ufficio, è riservato esclusivamente agli Uffici del Genio civile.

Art. 83.

Le disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili sono estese a tutto il personale del Genio civile, in qualunque posizione si trovi, in attività di servizio, a disposizione, in congedo, in aspettativa, ecc. e comunque distaccato, a servizio di Amministrazioni estranee a quella governativa dei Lavori pubblici.

Art. 84.

Le informazioni sul personale distaccato presso altre Amministrazioni saranno date dagl'Ispettori compartimentali nella cui giurisdizione sia il lavoro a cui sono addetti, sentiti i Capi diretti delle Amministrazioni stesse.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

TESTO UNICO

delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorii femminili a patrimonio sorvegliato.

—

TITOLO I.

Costituzione del Monte pensioni e contributi.

Art. 1.

Il Monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878 n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888 n. 5858 (serie 3ª), e dal 1° gennaio 1895 per la legge 16 settembre 1894 n. 421, esteso anche agli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;

b) dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3.

Le attività del Monte sono ripartite:

1. nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto, e nell'intervallo di due censimenti colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2. nella riserva di garanzia costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici fino al limite d'un decimo della riserva tecnica;

3. in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 4.

Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili, per venire ammessi

al Monte delle pensioni, devono essere provveduti di regolare diploma.

Art. 5

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 6.

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, entrati rispettivamente in servizio dopo il primo gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, o che essendo già nell'insegnamento alle date corrispondenti, avevano od avranno meno di 30 anni d'età.

Provvede ancora alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove o dei loro orfani.

Art. 7.

Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agli insegnanti in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri. Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sotto capi maestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi degli insegnanti elementari nei Regi educatori femminili.

Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma in quanto riguarda l'iscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gi insegnanti negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di 5 centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'iscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Art. 8.

Il contributo annuo degli insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 9.

I consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto-maestri.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 7.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, o da altri enti a sgravio dell' obbligo fatti ai comuni; quando siano inscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all' amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva alla sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data del pagamento.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 10.

Tutti i contributi a carico degli asili, dei Regi educatori femminili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni, dove gli asili e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinate.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e se non soggetti al Monte, dell' intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti l'Amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente d'Amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo ed i rispettivi insegnanti dei benefizi del Monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello, con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatori e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 11.

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte rilasciano un contributo pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove ed orfani

—

Art. 12.

Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili del Regno e nei Regi educatori femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili, anche in diverse provincie o comuni del Regno.

Art. 13.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'art. 7.

Art. 14.

Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'art. 7.

Art. 15.

Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel modo indicato all'art. 13, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici ed istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gli insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art. 17.

Negli anni d'esercizio dell'insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 15 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al Monte ed in quelli non iscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima classe.

Art 18.

La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte dell'insegnante, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 15.

Agli orfani delle maestre vedove, o separate legalmente dal marito, morte dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente.

Art. 19.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo di orfani.

Gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova e i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 20.

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili iscritti al Monte morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C* applicate secondo le norme in esse indicate.

Art. 21.

In nessun caso le pensioni alla vedova ed agli orfani potranno eccedere i due terzi di quella che sarebbe spettata, o che era già stata liquidata all'insegnante. Se la pensione determinata colle tabelle *B* e *C* risultasse inferiore alle cento lire annue verrà elevata a questa somma.

Art. 22.

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli pei le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si farà luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

Art. 23.

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera *a)* dell'art. 15 hanno diritto:

a) se l'insegnante è morto con meno di venticinque anni di servizio, ad una indennità pari a quella che sarebbe spettata all'insegnante stesso;

b) se l'insegnante è morto con più di venticinque anni di servizio, ad una pensione che non sarà mai inferiore al terzo della media degli stipendi goduti dall'insegnante nell'ultimo triennio di esercizio.

Nell'uno e nell'altro caso la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 24.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1. per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per il delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3. per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 25.

Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 26.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 27.

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità o di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 28.

La presente legge non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati ed i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Art. 29.

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 30.

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'amministrazione del Monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 28.

Art. 31.

Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedersi e essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 32.

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 33.

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno, in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni od in una scuola elementare dei Regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 34.

Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 35.

Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 36.

Una Commissione tecnica composta di due rappresentanti di cia-

scuno dei due rami del Parlamento, due funzionari del Monte pensioni, un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, ed uno della Direzione generale di statistica esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli insegnanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Il Monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, che rispettivamente erano o saranno nell'insegnamento al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che non essendovi in quel giorno, sono rientrati o rientreranno successivamente in servizio.

Provvede ancora al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 38.

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare d'una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 39.

L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per dieci anni a partire dal 1° gennaio 1879, sarà continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889.

Art. 40.

Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili, che rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 avevano od avranno una età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano o si troveranno agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia o dei Regi educatori femminili, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 41.

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo del nove per cento, per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 42.

Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gli insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 43.

Gli insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 38 e 42, saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quella che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 44.

Il servizio militare di cui al primo alinea dell'art. 16, sarà calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della legge 16 settembre 1894 n. 421, purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennità.

Art. 45.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari comincieranno col primo gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili e col primo gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà esser fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a*) dell'articolo 15 ed al primo comma dell'articolo 28.

Art. 46.

Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, quelle degli insegnanti negli asili infantili e quelle degli insegnanti nelle scuole elementari dei Reg educatori femminili, che rispettivamente si trovavano o si troveranno in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei Regi educatori cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopraindicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano od avranno una età superiori agli anni 30 ed inferiore ai 40 sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno un'età superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avevano od avranno un'età superiore ai 55 anni sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'art. 15, agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889, e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

In nessun caso però la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere *c* e *d* del presente articolo, potrà essere inferiore a quella che spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi *b* e *c*.

Art. 47.

Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 7.

Art. 48.

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili, i quali erano o saranno rispettivamente nell'insegnamento al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno soggette alle stesse disposizioni alle quali sono, o sarebbero soggette, le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti o genitori, per l'articolo 46 della presente legge.

Art. 49.

Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, che vengono liquidate per gli effetti degli art. 46 (commi *b*, *c* e *d*) e 48 della presente legge, quando risultino inferiori a 100 lire vengono convertite in valore capitale colle tabelle *B* e *C*.

Art. 50.

A partire dal giorno di attuazione della presente legge ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le norme stabilite nella presente legge. In nessun caso però la nuova pensione potrà essere inferiore a quella già conferita.

Art. 51.

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti ascritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 52.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1895.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge 16 settembre 1894, n. 421, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento in esecuzione della presente legge.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell' indennità o della pensione.

PENSIONI *da liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti inscritti*

Saggio

(Eliminazione complessiva degli impiegati civili, 1881-92, durante il periodo dell'accumulazione

Anni di servizio	Età alla data del																	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25	0.2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0.2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0.2890	0.2974	0.3061	0.3161	0.3264	0.3376	0.3502	0.3637
26		0.2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2956	0.3028	0.3110	0.3199	0.3292	0.3399	0.3510	0.3631	0.3766	0.3913
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0.3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203
28				0.3115	0 3160	0.3214	0.3275	0.3340	0.3116	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0.3853	0.3960	0.4073	0 4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834
30						0 3717	0 3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0.4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0.4984	0.5177
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0.5540
32								0.4439	0.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925
33									0.4858	0.4960	0.5080	0.5215	0.5356	0.5522	0.5694	0.5885	0.6099	0.6333
34										0.5315	0.5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0.6289	0.6516	0.6765
35											0.5827	0.5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224
36												0.6393	0 6554	0.6747	0.6949	0.7176	0.7431	0.7711
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9365
40																0.9332	0.9643	0.9990
41																	1.0296	1.0659
42																		1.1376
43																		
41																		
45																		
46																		
47																		

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione di un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale. **Tabella A.**

d'interesse 4.25 %.

dei capitali, e dei pensionati dallo Stato, 1882-92, durante il pagamento della pensione).

collocamento a riposo																		Anni di servizio
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
0.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
0.4075	0.4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0.5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0.9884	1.0856	1.2001	1.3353	26
0.4379	0.4570	0.4785	0.5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7666	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
0.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0.6716	0.7163	0.7673	0.8255	0.8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
0.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0.9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
0.5395	0.5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1.3408	1.4776	1.6396	1.8317	30
0.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8819	0.9492	1.0228	1.1069	1.2031	1.3129	1.4418	1.5900	1.7660	1.9747	31
0.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.8995	2.1258	32
0.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
0.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0830	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1.7800	1.9670	2.1896	2.4543	34
0.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0.9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1.3404	1.4532	1.5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
0.8028	0.8375	0.8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
0.8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
0.9135	0.9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5748	2.8730	3.2289	38
0.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1.8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1.8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
1.1076	1.1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
1.1812	1.2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2.2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
1.2602	1.3112	1.3701	1.4367	1.5113	1.5943	1.6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2.6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
	1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3.0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
		1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2.5192	2.7351	2.9845	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
			1.7381	1.8252	[illegible]	[illegible]	2.1605	2.2888	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.3823	46
				1.9151	2.0478	2.1641	2.2986	2.4557	2.6377	2.8182	3.0918	3.3734	3.6989	4.0851	4.5351	5.0752	5.7236	47

pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio colla colonna verticale dell'età dell'insegnante

Tabella B.

VALORE CAPITALE *corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella* A.

Saggio d'interesse 4.25 per cento.

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92)

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione del servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione del servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≦ 36	14.85	51	11.52	66	7.56
37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6.79
40	14.06	55	10.49	70	6.53
41	13.85	56	10.22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5.55
45	12.96	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8.89	76	5.09
47	12.50	62	8.63	77	4.87
48	12.26	63	8.36	78	4.65
49	12.01	64	8.09	79	4.43
50	11.77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il capitale accumulato a favore dell'insegante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella *A* in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento, o per il coefficiente della presente tabella.

Tabella C.

AMMONTARE *della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle* A *e* B *ed alle norme in esse contenute.*

Saggio d'interesse 4.25 per cento.

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
≦ 36	0.0671	51	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	52	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0.0804	69	0.1309
40	0.0690	55	0 0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0.0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0 0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0.0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055	80 e più	0.2389

Norme per l'applicazione della tabella C. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficienti della presente tabella.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, nell'udienza del 27 dicembre 1894, sul decreto che stabilisce una nuova proroga ai termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.*

SIRE,

Col 31 del corrente mese scadendo il termine fissato nella legge del 28 dicembre 1893, n. 680, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, mi affrettai a presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge per la proroga del detto termine a tutto l'anno 1895.

Quel disegno, sul quale ebbe a riferire favorevolmente la Commissione eletta negli Uffici, non potè essere discusso, essendo stata prorogata l'attuale sessione legislativa.

Intanto da più parti pervengono al Ministero istanze dirette ad ottenere una nuova dilazione per dar adempimento alle prescrizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4727. E le istanze stesse non sono prive di fondamenti, giacchè le operazioni per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue sono lunghe ed intricate, non sempre facili; e non rare volte occorre che intervenga l'opera del Magistrato per dirimere le svariate controversie che si presentano e per le quali non si potè provvedere in sede amministrativa.

A ciò si aggiunge un'altra circostanza, la quale ha pure contribuito a non far compiere con la desiderata sollecitudine le operazioni di commutazione. Col progetto di legge presentato il 17 febbraio 1893 dal mio predecessore on. Bonacci il termine assegnato dalla legge del 14 luglio 1887 era prorogato a tutto il 31 dicembre 1896. Onde è che un buon numero d'interessati, nella speranza che quella disposizione potesse ottenere il suffragio del Parlamento, non si affrettò di ottemperare in tempo utile alla legge del 28 dicembre 1893.

Rimasto però nella passata sessione legislativa indiscusso il Progetto dell'on. Bonacci, parecchie operazioni di commutazione furono iniziate anche in questi ultimi mesi, ma non tutte poterono essere condotte a compimento. Si rese quindi assolutamente necessaria una nuova proroga.

Mi onoro, pertanto, di presentare, alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto da convertirsi in legge, perchè, scadendo colla fine del corrente mese il termine utile per le commutazioni, non restino irremediabilmente vulnerati i diritti e gl'interessi di parecchi enti morali e di molti cittadini e sia dato a tutti un altro congruo termine per adempiere senz'altro agli obblighi che essi avrebbero potuto a tutto il venturo anno soddisfare se fosse stato in tempo utile approvata nei due rami del Parlamento la proroga che il Governo propose.

Il Numero 570 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato, per gli affari di Grazia e Giustizia e de Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 2 luglio 1890 n. 6919 (serie 3ª), 24 dicembre 1891 n. 698, 25 dicembre 1892 n. 725 e 28 dicembre 1893 n. 680, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1895.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1894.

UMBERTO.

CALENDA.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI

Il Numero **571** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1892 n. 296;

Visto il R. decreto in data 1° luglio 1892 n. 308 che diede esecuzione all'accordo commerciale, stipulato con scambio di note diplomatiche il 29 giugno 1892 fra l'Italia e la Spagna;

Vista la legge 30 giugno 1894 n. 273, che ha prorogato fino al 31 dicembre p. v. gli effetti dell'accordo commerciale suddetto;

Visto il R. decreto del 13 corrente con cui è stata prorogata l'attuale sessione del Parlamento nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro degli Affari Esteri, di concerto coi Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a tempo indeterminato, ma con facoltà di denuncia mediante preavviso di sei mesi, gli effetti dell'accordo commerciale provvisorio, stipulato con scambio di note diplomatiche in data 29 giugno 1892 tra l'Italia e la Spagna, e posto in vigore in virtù della legge 28 giugno 1892 n. 296 col R. decreto in data 1° luglio 1892 n. 308.

Art. 2.

Il presente R. decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO.

A. BLANC.
P. BOSELLI.
BARAZZUOLI

Visto *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **DXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile in Momo (Novara), presentato alla Nostra approvazione dalla Amministrazione del pio Istituto;

Vedute le relative deliberazioni del Consiglio comunale di Momo e della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Momo, in data 11 marzo 1894, composto di trentotto articoli; statuto che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª;

Veduto il Regolamento, approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti in sua adunanza del 1° dicembre 1894;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 20 dicembre 1894;

Determina:

Art. 1.

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1895 sulle somme depositate alla Cassa dei Depositi e Prestiti è stabilito come segue:

1. Nella misura di L. 4.625 per cento al lordo e del 3,70 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile per i depositi di premio di riassoldamento e surrogazione nell'armata di mare e per quelli della stessa specie riflettenti l'Esercito, che si trovano ancora esistenti;

2. Nella ragione di L. 4 per cento al lordo e del 3,20 per cento al netto come sopra:

a) pei depositi di affrancazione, di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

b) pei depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e simili;

c) pei depositi di premunimento al volontariato di un anno nel servizio militare, di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1887, numero 4759 (serie 3ª), e all'art. 8 del Regolamento approvato con R. decreto 27 maggio 1888, n. 4534;

3. Nella ragione di L. 3,4375 per cento al lordo e del 2,75 per

cento al netto come sopra pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

4. Nella regione di L. 3 per cento al lordo e del 2,40 per cento al netto come sopra pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

Art. 2.

L'interesse sulle somme che la Cassa darà a prestito alle provincie, ai comuni, ed ai consorzi durante l'anno 1895 è fissato nella ragione del 5 0[0], salvo a mantenere i saggi di originaria concessione quando trattisi di trasformazione di prestiti concessi a tutto l'anno 1894, in quanto il tasso d'interesse fosse stato superiore al 5 0[0].

Il Direttore generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa dei Depositi e Prestiti, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio;

Sentito il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti in sua adunanza 1° dicembre 1894;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza in data 20 dicembre 1894;

D'accordo coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e Telegrafi;

Determina:

L'interesse delle somme depositate nelle Casse postali di risparmio viene per l'anno 1895 fissato nella misura del 4.0625 per cento, al lordo della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, e del 3.25 per cento al netto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con quello delle Finanze

Veduto l'art. 7 dell'allegato *I*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339;
Veduti i decreti ministeriali 31 marzo e 26 luglio 1894;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni dei citati ministeriali decreti 31 marzo e 26 luglio 1894, riguardanti l'accettazione a tutto il 31 dicembre 1894, delle monete divisionali di argento e dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione, e le modalità delle relative scritturazioni e dei relativi versamenti, sono prorogate a tutto il 30 giugno p. v.

Art. 2.

Il direttore generale del Tesoro e il direttore generale delle gabelle sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 dicembre 1894.

SIDNEY SONNINO.
BOSELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 52
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 29 di dicembre 1894 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Andezeno.
Novara — Id.: 1 letale a Novara.

REGIONE II. — Lombardia.

Brescia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Cizzago.
Cremona — Carbonchio essenziale: 1 letale a Motta Baluffi.
Mantova — Id.: 1 letale a Magnacavallo.
Febbre aftosa: 6 a Borgoforte.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Grezzana.
Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Sospirolo.
Rovigo — Id.: 2 letali, a Bagnolo e Canaro.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio Emilia — Tifo petecchiale dei suini: 6 a Castelgrande, Gualtieri e Novellara.
Parma — Id.: 2 letali, a Parma e Roccabianca.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Copparo.
Bologna — Febbre aftosa: 20 bovini, in 6 stalle di 4 comuni.
Forlì — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Borghi.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 1 a Roma (abbattuto).
Barbone bufalino: 4, con 2 morti a Piperno.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Carbonchio essenziale: 2 letali a Napoli.
Salerno — Id.: 4 letali in 3 comuni.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità pubblica
L. PAGLIANI.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè N. 1040555 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 215, al nome di Montuoro Ferdinando fu Giacomo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Montuoro Ferdinando fu Nicola Biagio, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè

N. 264515 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 81575 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 5, al nome di Cammarano Michele Arcangelo di Giovanni domic. in Napoli,

N. 271220 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 88280 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Cammerano Michelangelo di Giovanni, domiciliato in Casalbuono, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cammarano Michelangelo fu Giovanni, ecc. il resto come sopra, vero proprietario delle rendite stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detteiscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 813966 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 900, al nome di Montessori Giovan Battista fu Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Montessori Giovan Battista fu Francesco Carlo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioe

1° N. 766413 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 300;

N. 772253 per L. 500; N. 819776 per L. 100; al nome di Segre Edoardo, Marco, Ernestina, Adelina, Leonilda ed Elvira, fratelli e sorelle fu Beniamino, minori sotto la patria potestà della madre Levi Consolina domiciliati a Torino;

2° N. 836026 per L. 35; N. 870805 per L. 500; N. 887639 per L. 500; N. 888714 per L. 75; al nome di Segre Edoardo, Marco, Adelina, Leonilda ed Elvira fu Beniamino, minori . . . ecc., come i precedenti,

3° N. 953806 per L. 50, al nome di Segre Adelina fu Beniamino minore . . . ecc. come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente, le prime tre a Segre Edoardo, Giacobbe-Marco, Smeralda-Ernestina, Dolce-Adele, Leonilda ed Elvira. . . . . ecc., le successive quattro a Segre Edoardo, Giacobbe-Marco, Dolce-Adele, Leonilda ed Elvira . . . ecc., e l'ultima a Segre Dolce-Adele . . . ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 749430 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 200, al nome di Belfanti Angelo di Pietro domiciliato in Bergamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Belfante Angelo ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni *fatte nel personale dei Regi Provveditori.*

Con Regi decreti del 31 ottobre, del 3 e dell'11 novembre p. p. furono fatte nel personale dei RR. Provveditori agli studi le seguenti disposizioni:

Robecchini cav. Antonio, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° giugno p. p., coll'annuo assegno di L. 2250.

Colombo cav. Antonio e De Paulis cav. Giovanni, collocati in aspettativa per motivi di salute, dal 1° novembre p. p., coll'annuo assegno di L. 3000 e di L. 2200.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con Regio decreto del 2 dicembre 1894 è stata conceduta alla Società anonima delle miniere di Gennamari ed Iugurtosu la miniera di piombo argentifero denominata Tintillonis, posta nel territorio di Arbus, provincia di Cagliari.

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Relazione* sul Concorso alla Cattedra di Banco in Bari, (pubblicata il 29 dicembre, n. 299 di questa *Gazzetta Ufficiale*) furono, per errore di stampa, asssegnati al concorrente sig. prof. Eduardo Vivante, punti 25, invece di 26, su trenta.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'anno 1894 muore lasciando al suo successore ed erede una quantità di matasse aggrovigliate da dipannare, una quantità di problemi irti di difficoltà da risolvere — e il 1895 non ha neppure il modo di accettare la credità col beneficio dell'inventario.

Fra le prime c'è la guerra Chino-Giapponese, la questione Armena, la questione del Madagascar, la questione Ungherese, la questione interna dell'Inghilterra.

Fra i problemi il più importante, da cui può dipendere la soluzione di molti altri, si è l'accordo Anglo-Russo — e la maggiore o minore probabilità che si estenda alla Francia.

Il diario odierno non può segnalare nessun passo notevole in nessuna di queste questioni, nessun nuovo dato per la soluzione di questi problemi.

Dalla China abbiamo solo che vi continuano le persecuzioni contro i generali battuti e i funzionari sospetti di negligenza, o accusati d'incapacità. Anche Kung-Fu-Chang, fratello del ministro Chinese a Londra, fu accusato di vigliaccheria; a

quanto si dice la sua condanna è certa. — Tutto questo però non porta molto innanzi la gran questione della pace futura e delle sue condizioni.

D'altra parte i Giapponesi continuano a ripetere le assicurazioni delle loro buone disposizioni a concludere la pace — ma senza perciò rallentare neppure di un passo le mosse dei loro eserciti.

Nè — e molto meno giovano le crudeltà con le quali sfogano il loro odio contro i vincitori. Si ha infatti da Shanghai, che le autorità Chinesi, dopo le promesse fatte, torturarono e giustiziarono, senza alcun processo, due studenti Giapponesi incolpati di spionaggio, che il console degli Stati Uniti a Shanghai aveva loro consegnati, dietro ordine del Segretario di Stato a Washington, Gresham.

***

Gli Armeni continuano ad agitarsi. Una deputazione di Armeni delle colonie di Londra e Parigi si è recata negli scorsi giorni da Gladstone, in occasione dell'85° suo compleanno e gli porse in dono un prezioso calice.

Il meraviglioso vegliardo rispose con molta prudenza, pur non celando le proprie simpatie.

Ma più che le simpatie di Gladstone giova alla Armenia il fatto che la Porta comincia a preoccuparsi della loro questione: Si ha infatti da Berlino:

« Per migliorare la condizione degli Armeni, la Porta avrebbe deciso in principio di riunire in un unico *vilayet* le provincie di Erzerum, di Van, di Bitlis e di Musch, sotto un governatore nominato per un quinquennio dal Sultano.

« Il primo governatore dovrebbe essere Maomettano; poi si potrebbero nominare dei Cristiani, purchè non Armeni.

« La gendarmeria si recluterebbe nello stesso *vilayet*.

« Un generale nominato dal Sultano la comanderebbe.

« La maggior parte delle entrate, sarebbe adoperata per utilità pubblica. I giudici, eccettuato il Presidente, sarebbero elettivi. Si istituirebbero uffici speciali per i lavori pubblici e per l'istruzione.

« Intanto nel *vilayet* di Sivas i disordini continuano; molti Armeni sono stati uccisi.

« La condizione degli Armeni del distretto di Van è criticissima.

« La Porta ha fatto rimostranze all'inviato Bulgaro per le offese alla Turchia pronunziate in un *meeting* tenuto a Varna in favore degli Armeni.

« L'inviato ha risposto deplorando, ma il governo Bulgaro essere impotente a impedire tali manifestazioni, perchè legali ».

***

Al Madagascar la Reggenza ha invocato la mediazione delle Potenze Europee, ma è molto dubbio che queste accettino di intervenire in una questione che riguarda, in apparenza almeno, la esecuzione di un trattato.

***

In Ungheria si aspettano le decisioni dell'Imperatore il quale oggi deve essere tornato a Vienna.

Pare sempre più probabile che la soluzione non muterà l'attuale indirizzo, e pare che l'Imperatore parlando coi capi più importanti del partito liberale siasi espresso in modo da far credere a questa risoluzione.

E a proposito di questo, ci giova riprodurre il testo delle dichiarazioni fatte da Wekerle alla Camera dei Deputati.

Dopo aver confutato le obiezioni di alcuni deputati di opposizione radicale, circa le dimissioni del Gabinetto, soggiunse:

« Io non credo ad una reazione in Ungheria e non credo neppure che il tentativo di una politica conservatrice, potrebbe avere, in un prossimo avvenire, un qualche successo.

Ogni tentativo di questo genere, in Ungheria, resterrebbe sterile e sarebbe inutile.

Questo e niente altro debbo io dichiarare. In quanto riguarda le osservazioni sulla dichiarazione da me fatta ieri nel *club* liberale, mi importa rilevare che io ho detto soltanto ciò che ritenevo di dover dire ed ho spiegato i miei criteri e quelli dei miei colleghi, i Ministri.

Io non ho mai detto che noi appoggieremo ogni nuovo Governo, ma ho piuttosto dichiarato che noi non serviamo ad interessi personali ma bensì a principii, e che appoggieremo ogni Governo che rappresenti questi principii. (Vivissimi applausi). È questo appunto tutto l'opposto di ciò che hanno detto alcuni deputati. »

Rispondendo poi alle osservazioni del conte Szapary e di altri oratori, che non aveva esposto sufficientemente i motivi delle dimissioni, il presidente del Consiglio osservò che egli e i suoi colleghi ritenevano che il ritiro del Gabinetto rispondesse pienamente a tutte le esigenze del parlamentarismo.

« Si chiede al Governo una chiara spiegazione sui motivi delle dimissioni.

Questo desiderio sarebbe giustificato se tutto non fosse chiaro. *Non esiste alcuna divergenza concreta tra la Corona ed il Governo* e perciò il Ministero non ha alcun motivo di manifestare supposizioni, le quali conterrebbero dei motivi che non esistono.

Nel fatto che la Corona ha accettato le dimissioni del Gabinetto vi è una prova sufficiente che questo non ne posseda più la fiducia. Nel momento in cui sta per lasciare il suo posto, il Ministero non può oppugnare il diritto della Corona di non motivare la sua sfiducia.

Per uomini che sono sicuri di sè stessi, non è necessario chiedere una tale motivazione: ad essi, in generale, deve bastare la sfiducia. Quando il Gabinetto — concluse il dott. Wekerle — si è potuto convincere che non godeva la fiducia illimitata della Corona, esso ritenne suo dovere parlamentare di dare le dimissioni e crede di aver corrisposto così al dovere parlamentare ed al suo diritto ».

***

Da Berlino si segnalano al *Piccolo* alcuni sintomi di malumore dell'Imperatore verso il Gran Cancelliere.

L'Imperatore Guglielmo, sarebbe disgustato del debole contegno del cancelliere Hohenlohe, e si mostra assai premuroso verso il conte di Eulemburg. Difatti, si narra che in una partita di caccia, Guglielmo abbia detto a voce alta ed alla presenza di tutti gl'invitati:

— Il conte Eulemburg è il mio uomo!

A questo proposito si nota che il principe di Hohenlohe, causa la sua malandata salute, non può far fronte ai suoi numerosi nemici, tanto più che gli aderenti del conte Eulemburg sono nelle più potenti famiglie della Germania.

Il principe Hohenlohe è anche disgustato perchè i suoi colleghi vogliono spingerlo a lottare contro il Parlamento.

Il conte Eulemburg, invece, non chiede appunto altro che di intraprendere questa lotta; tanto che il *Vorwärts* assicura che l'Eulemburg è disposto a farla finita col parlamentarismo e a decretare la revisione della Costituzione.

Segnaliamo questo telegramma senza prestarvi molta fede — benchè la tensione tra il Reichstag ed il Governo sia molto forte.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

S. A. R. il Principe di Napoli partì ieri da Roma con il direttissimo dalle ore 9 per Firenze.

S. A. R. era accompagnato dalla sua casa militare e alla stazione fu ossequiato dalle autorità.

Servizio dello Stato civile. — Il municipio di Roma comunica che in seguito alla unificazione del servizio di Stato civile a cominciare dal primo gennaio p. v. le denunzie e le dichiarazioni di nascita e di morte si riceveranno soltanto nel palazzo (Poli) posto in via Poli n. 54 (Largo della via dei Crociferi).

L'ufficio rimane aperto dalle ore 9 alle 21.

Chi denuncia la nascita di un bambino dovrà presentare all'ufficio suddetto su apposito modulo il certificato della levatrice, o di un medico, o chirurgo, che abbiano assistito al parto.

Il modulo del detto certificato si distribuisce gratuitamente ai detti sanitari negli uffici municipali d'igiene, di statistica e Stato civile, in quelli regionari e in tutte le farmacie.

Ne' casi in cui sia mancata l'assistenza ostetrica, ed in ogni caso quando lo credesse opportuno, l'ufficiale di Stato civile provvederà, a senso di legge, alla constatazione de' nati, esigendo la presenta-

zione del bambino, o, qualora esista formale impedimento, accedendo di persona, ovvero mandando un suo delegato.

Fino a nuova disposizione resta affidata ai medici-chirurgi municipali la verifica dei nati nel Suburbio e nell'Agro romano.

Quanto alle denunzie ed alle dichiarazioni di morte, rimangono fisse le disposizioni vigenti.

Nuova agenzia postale. — La Direzione provinciale delle RR. Poste fa sapere che da domani sarà aperta in via del Corso una Agenzia postale, affidata al cav. Luigi Corner, rappresentante della ditta Gondrand.

Dazi doganali. — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 31 dicembre 1894, a tutto il 6 gennaio 1895 per i daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, e fissato in lire 106,50.

Marina militare. — La R. nave *Palinuro*, ieri l'altro giunse a Ponta Delgada.

La R. nave *Miseno* partì ieri dal Pireo per Syra e la R. nave *Cristoforo Colombo*, con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi, è arrivato oggi a Colombo.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — I piroscafi della N. G. I. *Bisagno* e *Sirio* giunsero il 29 il 1° a Bombay proveniente da Hong-Kong ed il 2° a San Vincenzo, proveniente dal Plata e diretto a Genova.

Anno giuridico. — Il giorno 3 del prossimo gennaio, nel gran salone della Corte di Cassazione, avrà luogo l'inaugurazione del nuovo anno giuridico.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LIMA, 29 — La situazione dei partigiani del Governo diventa difficile.

SHANGHAI, 29 — Le autorità chinesi, violando le promesse fatte, torturarono e giustiziarono, senza alcun processo, due studenti giapponesi incolpati di spionaggio, che il Console degli Stati Uniti a Shanghai aveva loro consegnato dietro ordine del Segretario di Stato Washington, Gresham.

VIENNA, 29 — La Camera della Borsa viennese ha deciso di negoziare i nuovi titoli di consolidato italiano 4 0[0 netto, dal 2 gennaio 1895 prossimo.

BUENOS-AYRES, 29 — In seguito ad una polemica politica, vi fu un duello alla pistola fra il colonnello Sarmiento e il dott. Lucio Vincenzo Lopez.

Il colonnello Sarmiento uccise il dott. Lopez.

VIENNA, 29 — L'Imperatore ha ordinato un lutto di Corte di 20 giorni, a datare dal 31 corrente, per la morte di suo cognato, l'ex Re di Napoli, Francesco II di Borbone.

CAGLIARI, 29 — La guardia di città Angelo Mele Putzolu è stata condannata, oggi all'ergastolo dal Tribunale militare per avere assassinato a Nuoro la guardia scelta Cuccuru.

Il Pubblico ministero aveva concluso la sua requisitoria proponendo pel Mele Putzolu la fucilazione nella schiena.

PARIGI, 29 — Ha oggi avuto luogo un Consiglio dei Ministri nel quale è stato deliberato di esonerare dalle sue funzioni Lanessan, Governatore dall'Indocina, il Governo avendo avuto la prova che Lanessan comunicava a terzi rapporti e documenti ufficiali.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi nominato Rousseau, già direttore delle Colonie, Governatore dell'Indocina.

TEMESVAR, 29. — Il redattore del *Drep'atea Branisce* è stato condannato dalla Corte d'Assise, per provocazione contro la nazionalità ungherese, a due anni di prigione e 1300 fiorini di ammenda.

COSTANTINOPOLI, 29. — E' stato ordinato al Governatore generale di Creta di convocare l'Assemblea.

BERLINO, 29. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'imperatore ha ordinato un lutto di Corte di dieci giorni per la morte dell'ex-Re di Napoli, Francesco II di Borbone.

NEW-YORK, 29. — A Silver-Lake, durante una festa notturna in un locale chiuso, avvenne l'esplosione di una lampada, che produsse un vero disastro.

Si hanno a deplorare una quarantina di morti.

SOFIA, 29, — *Sobranje.* — Continua la discussione del bilancio. Nella seduta notturna, che è durata fino alle ore 5 di stamane, è stata terminata la discussione dei bilanci dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

L'opposizione mantenne un'attitudine ostruzionista.

Dossen, radoslavista, fu parecchie volte richiamato all'ordine e poscia escluso dalla seduta.

Infine fu approvato il progetto di amnistia generale, escludendone i Ministri dal 1883 per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i colpevoli di reati comuni ed i Capi militari colpevoli del ratto del Principe Alessandro di Battemberg.

Sono perciò compresi nell'amnistia Zankoff e Karaveloff.

ARCO, 30. — La salma dell'ex-Re di Napoli Francesco II di Borbone è stata trasportata iersera nella Chiesa di Sant'Anna.

Presero parte al trasporto gli Arciduchi Alberto, Ranieri ed Ernesto.

Al servizio funebre hanno assistito anche le Arciduchesse Maria Carolina, Maria Immacolata e la Contessa di Trani.

Sono qui arrivati parecchi membri della nobiltà napolitana.

PARIGI, 30. — Si assicura che Lanessan fu revocato da Governatore dell'Indocina in seguito alla scoperta fatta nel domicilio di Canivet, direttore del *Paris*, di documenti ufficiali che interessano l'amministrazione di Lanessan nell'Indocina, e di lettere di lui le quali chiedono a Canivet di costituire un Sindacato di giornali per l'invio di capitali nel Tonchino.

LONDRA, 30. — Una nave proveniente da Belfast, ha naufragato presso Holyhead.

Prima che fosse stato possibile di procedere al salvataggio un'ondata enorma enorme portò via tutto l'equipaggio.

Venticinque persone sono rimaste annegate.

BUDAPEST, 30. — L'imperatore ha ricevuto oggi cinque deputati.

S. M. si recherà, domani, a Vienna ed è tuttora incerto quando farà ritorno a Budapest.

ARCO, 30 — La salma dell'ex-re di Napoli, Francesco II di Borbone è stata trasportata iersera nella chiesa di Sant'Anna.

Presero parte al trasporto gli arciduchi Alberto, Ranieri ed Ernesto.

Al servizio funebre hanno assistito anche le arciduchesse Maria Carolina, Maria Immacolata e la contessa di Trani.

Sono qui arrivati parecchi membri della nobiltà napolitana.

ROMA, 30. — Il Papa ha ricevuto, a mezzodì. in forma solenne l'Ambasciatore straordinario dello Czar, principe di Lobanow-Rostowsky.

Questi ha presentato al Papa la lettera autografa, con cui lo Czar Nicolò II gli annunzia il suo avvenimento al trono.

L'udienza ha durato circa mezz'ora.

Poi il principe di Lobanow ha presentato al Papa il suo segretario, barone de Budberg.

Quindi il principe di Lobanow col suo segretario si è recato a fare visita al Cardinale Rampolla.

Questi dà, stasera, un pranzo in onore dell'Ambasciatore straordinario dello Czar.

BUDAPEST, 30. — L'Imperatore ha ricevuto oggi cinque deputati.

S. M. si recherà, domani, a Vienna ed è tuttora incerto quando farà ritorno a Budapest.

COMO, 30. — *Elezione politica. — Collegio di Erba.* — Risultato di 30 sezioni.

Inscritti 5596.

Votanti 3921.

Augusto Ottolina ebbe voti 2592 e Luigi Majnoni d'Intignano ne ebbe 1271.

Voti dispersi 58.

Manca il risultato di 9 sezioni.

MILANO, 13. — *Elezione politica.* — *Collegio di Monza.*

Inscritti 3899.

Votanti 1324.

Pennati ebbe voti 1134, Favini 86 e Esengrini 10.

Voti nulli o dispersi 94.

GENOVA, 30 — *Elezione politica* — *Collegio di Pontedecimo* — Risultato di 25 sezioni. — Gian Carlo Daneo ebbe voti 2264 e Argenti ne ebbe 2207. — Manca il risultato di tre sezioni.

MILANO, 31. — *Elezione politica.* — *Collegio di Monza.* — Fu proclamato eletto deputato Pennati con voti 1598.

COMO, 31. — *Elezione politica.* — *Collegio di Erba.* — Risultato definitivo.

Votanti 5354.

Augusto Oltolina ebbe voti 3018.

Luigi Majnoni d'Intignano ne ebbe 2166.

Fu proclamato eletto Oltolina.

BUCAREST, 30 — Il Re ha ricevuto l'ufficio di Presidenza e la Commissione speciale del Senato per la presentazione dell'Indirizzo in risposta al Discorso del Trono.

La Corte ha preso il lutto per dieci giorni in seguito alla morte dell'ex Re di Napoli Francesco II di Borbone.

BELGRADO, 30. — Il nuovo ministro italiano, duca d'Avarna, nel presentare le credenziali al Re, ebbe con S. M. uno scambio di voti, perchè le relazioni amichevoli fra la Serbia e l'Italia si svolgano sempre più nell'interesse dei due paesi.

PIETROBURGO, 31. — Il ministro delle vie di comunicazione Kriwoscheine, si è dimesso.

BUDAPEST, 31. — L'Imperatore ha ricevuto il Bano della Croazia, conte Kheuen-Hedervary, il quale conferì poscia con Wekerle e con parecchi deputati liberali.

NEW-ORLEANS, 31. — Violenti tempeste infuriano sul litorale della Colombia. Il mare inghiottì il villaggio di Gaira. Vi sono cinquanta morti.

PECHINO, 31. — Liu-Kunyi, ex-vicerè di Nankino, è stato nominato comandante in capo delle truppe chinesi di terra e di mare.

LONDRA, 31. — Il *Times* ha da Costantinopoli che lo stato dell'ex-Kedive d'Egitto, Ismail Pascià, è disperato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 29 dicembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 762.0

Umidità relativa a mezzodì 51

Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . { Massimo 9 0. / Minimo 2. 7

Pioggia in 24 ore: — —

Li 29 dicembre 1894.

In Europa depressione ragguardevole intorno alla Scandinavia, estendentesi alla Germania dove il barometro è disceso fin oltre 30 mm., pressione ancora abbastanza alta nella penisola iberica, Hernosand 721; Amburgo 738, Zurigo 763; Madrid 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso sull'Italia superiore, lievemente salito altrove; pioggie in Sicilia ed all'estremo Sud della Calabria; qualche nevicata nell'Emilia, in Romagna e sul medio Appennino; venti sensibili da tramontana e greco al Centro; temperatura diminuita al Nord e Centro e piuttosto bassa.

Stamane: cielo coperto o piovoso in Sicilia, poco nuvoloso o sereno altrove; venti deboli a freschi specialmente settentrionali; barometro da 764 a 765; mm. al Nord, a 762 a Cagliari, Palermo, Corfù.

Mare mosso o agitato lungo la costa orientale sicula.

Probabilità: venti freschi specialmente intorno al ponente; cielo nuvoloso con pioggie o nevicate.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 dicembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	10 2	— 0 2
Genova	sereno	calmo	10 1	4 0
Massa Carrara	sereno	calmo	10 5	2 0
Cuneo	sereno	—	5 0	— 3 7
Torino	sereno	—	5 5	— 3 5
Alessandria	sereno	—	2 0	— 7 4
Novara	sereno	—	5 4	— 2 2
Domodossola	sereno	—	8 2	— 3 2
Pavia	sereno	—	5 0	— 7 3
Milano	caligine	—	4 3	— 2 8
Sondrio	sereno	—	6 0	— 3 6
Bergamo	sereno	—	5 5	— 0 1
Brescia	caligine	—	7 4	— 4 2
Cremona	—	—	—	—
Mantova	caligine	—	5 6	— 4 0
Verona	sereno	—	8 0	0 0
Belluno	1/4 coperto	—	4 6	— 6 9
Udine	3/4 coperto	—	6 8	— 3 2
Treviso	3/4 coperto	—	6 9	— 1 0
Venezia	sereno	calmo	7 2	— 1 3
Padova	sereno	—	6 6	— 3 0
Rovigo	nebbioso	—	5 0	— 5 4
Piacenza	sereno	—	4 1	— 4 9
Parma	sereno	—	4 1	— 3 0
Reggio Emilia	sereno	—	4 3	— 4 1
Modena	sereno	—	4 5	— 3 3
Ferrara	sereno	—	3 3	— 3 0
Bologna	sereno	—	3 7	— 2 7
Ravenna	sereno	—	4 1	— 4 1
Forlì	sereno	—	4 2	0 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	9 0	— 2 6
Ancona	sereno	legg. mosso	8 9	2 5
Urbino	1/4 coperto	—	2 5	— 1 8
Macerata	sereno	—	4 3	— 0 3
Ascoli Piceno	sereno	—	3 8	1 8
Perugia	sereno	—	3 9	— 1 0
Camerino	sereno	—	1 0	— 3 0
Pisa	sereno	—	10 2	— 4 3
Livorno	sereno	calmo	8 6	1 0
Firenze	sereno	—	9 1	— 3 0
Arezzo	sereno	—	6 6	— 1 7
Siena	sereno	—	6 4	— 1 1
Grosseto	1/4 coperto	—	10 4	— 0 1
Roma	coperto	—	9 2	2 7
Teramo	sereno	—	6 8	— 0 3
Chieti	1/2 coperto	—	6 0	— 3 4
Aquila	3/4 coperto	—	5 9	— 2 3
Agnone	sereno	—	2 0	— 4 0
Foggia	1/2 coperto	—	7 2	0 2
Bari	sereno	calmo	8 1	3 6
Lecce	sereno	—	9 7	3 0
Caserta	sereno	—	10 2	3 0
Napoli	sereno	legg. mosso	8 9	3 9
Benevento	sereno	—	5 6	0 5
Avellino	sereno	—	5 8	0 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	2 2	— 2 2
Cosenza	3/4 coperto	—	9 8	1 6
Tiriolo	3/4 coperto	—	6 0	— 3 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	11 2	9 0
Trapani	coperto	calmo	14 2	8 3
Palermo	coperto	legg. mosso	13 7	4 3
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	14 0	8 0
Caltanissetta	coperto	—	13 0	4 0
Messina	3/4 coperto	calmo	12 6	8 6
Catania	piovoso	agitato	10 9	7 8
Siracusa	coperto	agitato	13 3	9 6
Cagliari	3/4 coperto	calmo	11 5	2 8
Sassari	1/4 coperto	—	10 8	2 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 dicembre 1894

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —			92 67 1/2 1)
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	92,30	92 30			— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	92,30	— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			99 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			99 —
1 dicem 94	—	—	» Rothschild		— —			105 — 2)
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			438 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		—			436 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			385 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			4 9 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			486 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist It. Cr. Fond. 4 1/2 0/0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			650 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			493 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			774 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			23 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			145 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			15 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			102 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			717 —
1 luglio 95	500	50	» » Acqua Marcia		— —			1148 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	143		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —	20		— —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			— —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			230 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	167		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			273 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			30 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			175 — 3)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 50
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia	50	50 —			— —

1) p. f. pross — 2) ex coup L. 2,028 — 3) ex coup L. 2.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			78 —
»	250	125	» » - Vita		— —			217 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			435 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			230 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			100 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 ½	Francia	90 giorni	— —	105 77 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	106 40	— —	106 45	106 45 40	106 42 ½	— —	106 45
2	Londra	90 giorni	— —	26 62 ½	26 64	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	26 77	— —	— —	26 80 78	26 80	— —	26 79
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	131 30 25	131 35	— —	131 30

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.

Risposta dei premi . . 28 dicembre
Prezzi di Compensazione 28 »
Compensazione . . . 29 dicembre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1894

Rendita 5 %	92 35
detta 3 %	55 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obb.i Città di Roma 4 %	434 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	487 —
Az.i Ferr.e Meridionali	650 —
» » Mediterranee	494 —
» Banca Nazionale	770 —
» » Romana	400 —
» » Generale	28 —
» Banco di Roma	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	15 —
» » Cred. Mobiliare	102 —
» » Gas	720 —
» » Acqua Marcia	1130 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione	235 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus	167 —
» » Molini Mag. Gen.	55 —
» » Immobiliare	22 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	— —
» » Mat. Laterizi	15 —
» » Navig. Gen. Ital.	280 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	175 —
» » Caoutchouc	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento	28 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	78 —
» » » Vita	217 —
» Ferr. Sarde	298 —
Obb.i Soc. Immob. 5 %	230 —
» » » 4 %	100 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	435 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

27 dicembre 1894.

Consolidato 5 %	L. 92 552
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso.	» 90 552
Consolidato 3 %, nominale	» 54 875
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 53 675

Il Presidente
R. TITTONI.

N.B. Per omissione di assegna nel listino di ieri 28 dicembre corr. non venne segnato fra i corsi della Rendita It. 5 0[0 quello in L. 92,30 per contanti.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Fumino Raffaele.